



**Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo in conformità al D. Lgs n. 231/2001**

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
 DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)  Dr. A. ZOCATELLI C.O. d.v.	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 1 di 135

INDICE**1. PREMESSA**

- 1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001
- 1.2. Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001
- 1.3. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

2. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

- 2.1. Obiettivi perseguiti da SENSI SRL con l'adozione del Modello
- 2.2. Funzione del Modello
- 2.3. Modello e Codice Etico
- 2.4. Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

- 3.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza
- 3.2. Reporting nei confronti degli Organi Societari

4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi
- 4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

5. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**6. FORMAZIONE ED INFORMATIVA**

- 6.1. Formazione del personale
- 6.2. Informativa a collaboratori e partner

7. SISTEMA DISCIPLINARE

- 7.1. Principi generali
- 7.2. Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti
- 7.3. Misure nei confronti dei dirigenti
- 7.4. Misure nei confronti degli amministratori
- 7.5. Misure nei confronti di collaboratori e partners

8. VERIFICHE PERIODICHE

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 2 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Parte speciale “A”

Reati nei rapporti con la P.A.

Parte speciale “B”

Reati societari

Parte speciale “C”

Reati transnazionali

Parte speciale “D”

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime

Parte speciale “E”

Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Parte speciale “F”

Reati informatici

Parte speciale “G”

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Parte speciale “H”

Turbata libertà dell'industria e del commercio

Parte speciale “I”

Violazione del diritto d'autore

Parte speciale “L”

Reati di criminalità organizzata

Parte Speciale “M”

Dichiarazioni all'autorità giudiziaria

Parte Speciale “N”

Reati ambientali

Parte Speciale “O”

Impiego di lavoratori stranieri irregolari

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 3 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

1. PREMESSA**1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001**

Il D. Lgs. 231/2001 (il “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti (riconducibile, di fatto, alla responsabilità penale). Tale responsabilità amministrativa si applica - in aggiunta alla responsabilità penale della persona fisica che ha posto materialmente in essere la condotta vietata - in relazione ad alcune fattispecie di reato commesse, *nell’interesse* oppure *a vantaggio* degli enti stessi, da parte delle persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione e controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti “apicali”) o da parte di soggetti sottoposti alla direzione e/o vigilanza degli stessi (c.d. soggetti “sottoposti”).

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) pecuniarie (così venendo a colpire anche gli interessi economici dei soci);
- b) interdittive (quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione temporanea o definitiva dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

1.2. Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001

Le fattispecie di reato previste dal Decreto, che possono configurare la responsabilità amministrativa della società, sono quelle espressamente previste e sono comprese nelle seguenti categorie:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del Decreto);
- reati societari (quali, ad esempio, false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull’assemblea, indicati all’art. 25 ter del Decreto);
- reati transazionali (quali, ad esempio, associazione a delinquere o associazione di tipo mafioso con estensione e ramificazione in più nazioni, previsti dall’art. 10 della Legge

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 4 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

146/2006):

- reati di falso nummario (quali, ad esempio, falsificazione di monete, indicati dall'art. 25 bis del Decreto);
- reati in materia di antiriciclaggio (quali, ad esempio, riciclaggio di denaro o ricettazione indicati dall'art. 25 octies del Decreto);
- reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (indicati dall'art. 26 septies del Decreto, materia disciplinare anche dall'art. 30 del D. Lgs n. 81/2008);
- reati in materia di criminalità informatica (quali, ad esempio, accessi non autorizzati, violazioni di sistemi informatici o falsificazioni di documenti informatici, indicati all'art. 24 bis del Decreto);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso l'assistenza agli associati indicati all'art. 25 quater del Decreto);
- delitti contro la personalità individuale (quali, ad esempio, l'induzione alla prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all'art. 25 quinquies del Decreto);
- abusi di mercato: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25 sexies del Decreto);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater, 1 del Decreto);
- Reati ambientali (art. 25 undicies, del Decreto, L. 68/2015).
- Razzismo e xenofobia (D. Lgs. 21/2018)

La società può essere chiamata a rispondere in Italia in relazione ai reati contemplati nel Decreto, anche se commessi all'estero, nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale e purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.3. L'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

L'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo può portare all'esonero dalla richiamata responsabilità qualora l'ente abbia adottato un sistema di prevenzione dei reati attraverso l'adozione di misure idonee, in grado di prevenire le condotte illecite e di ridurre

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 5 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

il rischio della loro commissione.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto prevede che, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione "apicale" la società non risponde se dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo (interno o esterno), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e di specifici requisiti di indipendenza e professionalità, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che i soggetti apicali hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente e volontariamente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui sopra.

Per quanto riguarda invece i soggetti "sottoposti", l'articolo 7 del D. Lgs. 231/2001 prevede che l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, è esclusa l'inosservanza dei predetti obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Al contrario, in caso di mancata adozione dei Modelli (o laddove gli stessi non siano stati ritenuti efficaci dal giudice) l'ente rimane soggetto alla responsabilità amministrativa ed i soci, che possono subire quindi lesioni ai loro interessi patrimoniali, possono esercitare azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori per la mancata adozione dello strumento esimente.

I Modelli di organizzazione, gestione e controllo devono, in particolare:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli e procedure al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 6 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati in questione;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le procedure e le contromisure, tese a prevenire la commissione dei reati, previste nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, per essere effettivamente efficaci, devono essere pensate e poste in essere in relazione alla singola realtà aziendale.

In tale ambito, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha elaborato le proprie "Linee Guida" per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, successivamente integrate in data 24 maggio 2004 e, da ultimo, in data 31 marzo 2008. Secondo le predette Linee Guida i Modelli devono:

- (i) **identificare i rischi di effettiva commissione dei reati** considerati dal Decreto, analizzando il contesto aziendale specifico ed individuando, all'interno delle strutture aziendali, le aree, i soggetti ed i modi in cui possano essere commessi i suddetti reati;
- (ii) **predisporre (ed aggiornare) un sistema di controllo preventivo**, che sia in grado di contrastare efficacemente, con un'attività continuativa, i rischi identificati, rendendoli accettabili, ossia prevedendo protocolli che possono essere aggirati solo fraudolentemente;
- (iii) **prevedere un sistema di sanzioni disciplinari** (a prescindere dalla sussistenza di azioni penali) in caso di violazione del Codice Etico e del Modello (onde garantirne l'effettività);
- (iv) **istituire un Organismo di Vigilanza** - che abbia specifiche caratteristiche di professionalità, autonomia di poteri ed indipendenza di giudizio ed operi in modo continuativo affinché non si creino lacune nei sistemi di controllo - che vigili sull'effettività ed efficacia (e funzionalità), sull'adeguatezza, sull'aggiornamento e sul rispetto dei Modelli;
- (v) **prevedere un obbligo di informativa** da parte di tutte le strutture e funzioni aziendali nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 7 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

2. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2.1. Obiettivi perseguiti da SENSI SRL con l'adozione del Modello

SENSI SRL - attenta all'esigenza di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine e del lavoro dei propri dipendenti - ha avviato un progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello di organizzazione e di gestione - al di là delle prescrizioni del Decreto - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società o che abbiano rapporti commerciali con la stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

A tal fine, la Società ha provveduto a predisporre una mappatura delle attività aziendali, individuando, in particolare, le cosiddette attività "a rischio", ovvero attività che, per loro natura, rientrano tra quelle da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

Esaminati e valutati i risultati di questa prima fase, la Società ha quindi fissato nel Codice Etico i principi di riferimento che dovranno ispirare tutte le attività della stessa ed ha predisposto un sistema organico di procedure e di attività di controllo formalizzate nel presente Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001.

2.2. Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo preventivo, attraverso la formalizzazione di procedure e di attività di controllo, che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto, mediante l'individuazione delle aree a rischio e la proceduralizzazione delle attività e dei controlli.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 8 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

L'adozione del Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano, in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sia penali che amministrative, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire che qualsivoglia forma di comportamento illecito è fortemente condannato dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) comunque contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio continuo ed organico sulle aree di attività a rischio, effettuato anche dalle sue controllate, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- ⇒ la mappa delle aree di attività "a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- ⇒ l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- ⇒ la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- ⇒ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- ⇒ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ⇒ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- ⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ l'istituzione di un idoneo sistema sanzionatorio nel caso di violazione del Modello o dei principi contenuti nel Codice Etico che è parte integrante dello stesso.

Il presente documento sarà soggetto a revisione periodica da parte di SENSI SRL, per opera dell'Organismo di vigilanza e/o del Consiglio di Amministrazione, in funzione del principio del miglioramento continuo posto alla base del sistema di governo dei processi

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 9 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

aziendali.

Il Modello organizzativo quindi, potrà subire delle modifiche a discrezione della Società stessa a seguito di modifiche derivanti dall'osservanza delle norme giuridiche in materia e loro integrazioni e variazioni.

2.3. Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico, in modo tale da creare un corpus di norme interne che hanno lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Le prescrizioni del presente documento si applicano a tutti i dipendenti di SENSI SRL che, a qualsiasi titolo, sono partecipi e/o gestiscono i Processi ed attività di riferimento, e/o dati e informazioni connesse e, ove applicabili, nei confronti di tutti i Soggetti Destinatari.

Infatti, secondo il Decreto, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o suo svantaggio:

- da Soggetti Apicali;
- sa Soggetti Subordinati

2.4. Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello

a) Adozione e Aggiornamento del Modello

SENSI SRL ha provveduto a predisporre il Modello e il Codice Etico e li ha adottati con delibera del C.d.A. nel mese di Novembre 2013.

Stante il fatto che il Modello è atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione della Società, è rimesso a quest'ultimo il dovere di recepire le istanze dell'Organismo di Vigilanza in merito all'aggiornamento dei principi contenuti nel Modello stesso in relazione alle esigenze di adeguamento che si verranno a determinare nel tempo.

b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

È rimessa alla responsabilità della Società l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere.

È attribuito all'Organismo di Vigilanza della Società il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 10 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sul funzionamento del Modello sull'efficacia dello stesso in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, nonché di curarne l'aggiornamento, è affidato, ad un Organismo di Vigilanza monocratico dotato di professionalità, autonomia di iniziativa e continuità d'azione.

L'Organo di Vigilanza, nell'assolvimento delle sue funzioni, si potrà avvalere di professionisti esterni, ai quali affiderà l'incarico di effettuare periodiche verifiche sul rispetto e l'efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo di detti professionisti esterni di riferire all'Organo di Vigilanza stesso, attraverso la redazione di una apposita relazione, e fermo restando altresì che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'Organo di Vigilanza dell'ente in ordine alla funzione ad esso conferita dalla legge.

L'Organo di Vigilanza provvederà a disciplinare gli aspetti attinenti alla continuità della propria azione fra i quali rilevano, in particolare, la calendarizzazione dell'attività di vigilanza e controllo, la verbalizzazione degli incontri e delle riunioni che esso terrà con tutte le funzioni aziendali, la stesura di un verbale delle attività di controllo svolte, nonché la disciplina dei flussi informativi da parte delle funzioni aziendali.

In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza provvederà a:

- mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività "a rischio" nell'ambito del contesto aziendale, mediante controlli delle attività stesse;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "a rischio";
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione di principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 11 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree sensibili;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dal Sistema Qualità Sicurezza e Ambiente adottato da SENSI SRL;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal sistema di controllo siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i vari responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

3.2. Reporting nei confronti degli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza di SENSI SRL rappresenterà su base continuativa al Consiglio di Amministrazione.

Il reporting avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri che l'Organismo di Vigilanza effettuerà con il Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzati, a cura dell'Organismo di Vigilanza, che custodirà copia dei verbali.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazioni specifiche.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 12 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza della Società tutta la documentazione prevista nel presente Modello ed ogni altra informazione di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello, nelle aree di attività "a rischio".

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- le informazioni riguardano in genere tutti i fatti, atti, eventi ed omissioni aventi rilevanza in relazione alla commissione dei reati di cui al Decreto nonché le anomalie o irregolarità riscontrate rispetto a quanto previsto nel Modello e nel Codice Etico;
- le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e verranno raccolte ed archiviate dall'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- l'Organismo di Vigilanza dovrà in ogni caso garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 13 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti, dipendenti e/o dai collaboratori non subordinati della Società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- il sistema di deleghe e procure adottato dalla Società ed ogni loro successiva modifica.

5. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Dal momento che i flussi finanziari rappresentano un'area particolarmente delicata, vengono adottate misure, volte alla individuazione ed alla gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In tale ambito SENSI SRL, al fine di monitorare i flussi in entrata ed in uscita inerenti la propria operatività, ha adottato idonee misure.

6. FORMAZIONE ED INFORMATIVA

6.1. Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello sarà gestita dall'Ufficio del Personale in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza nel rispetto degli obblighi di legge e della Procedura "Formazione del Personale".

6.2. Informativa a collaboratori e partner

Dovranno essere altresì forniti a soggetti esterni alla Società (collaboratori, subappaltatori e partner) informative sulle politiche e le procedure adottate da SENSI SRL sulla base del Modello, nonché inserite apposite clausole nei contratti utilizzati al riguardo, con la

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 14 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

previsione, in caso di mancato rispetto dei principi del Modello e del Codice Etico, della risoluzione del contratto stesso.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, c. 2, lett. e), e 7, c. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello i membri del Consiglio di Amministrazione, i dirigenti, i lavoratori dipendenti, i collaboratori non subordinati e tutti i terzi che abbiano rapporti con la Società.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello status del soggetto nei cui confronti si procede. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare.

7.2. Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal Codice Etico e dal Modello ad opera di lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri) della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex art. 2104 c.c., ed illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della Società, i compiti loro affidati, così come previsto dal vigente CCNL applicabile al settore metalmeccanico industria.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e delle procedure previste dal vigente

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 15 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

CCNL applicabile al settore metalmeccanico industria. Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari conservativi e provvedimenti disciplinari risolutivi e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate. Le sanzioni irrogabili verranno altresì proporzionate, a seconda della loro gravità, secondo le disposizioni previste dal vigente CCNL applicabile al settore metalmeccanico industria.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

- 1) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il lavoratore che:
 - violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico (ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle *prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale;*

- 2) incorre nei provvedimenti disciplinari risolutivi il lavoratore che:
 - adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore;
 - adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocimento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 16 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

via temporanea.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dall'Ufficio del Personale.

Le sanzioni disciplinari (così come previsto dall'art. 7 L. 300/70) ed il Codice Etico sono portati a conoscenza del lavoratore mediante affissione in un luogo accessibile a tutti.

7.3. Misure nei confronti dei dirigenti

Quando la violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o la violazione dei principi previsti dal Codice Etico siano commesse da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile.

Inoltre, potrà essere anche revocata la procura eventualmente conferita al dirigente stesso. Anche nelle procedure disciplinari che riguardano i dirigenti deve essere necessariamente coinvolto, mediante apposita informativa, l'Organismo di Vigilanza.

7.4. Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte degli amministratori di SENSİ SRL, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della stessa, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica dell'amministratore interessato.

7.5. Misure nei confronti di collaboratori e partners

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati o dai partners commerciali della Società in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSİ	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 17 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal Decreto.

8. VERIFICHE PERIODICHE

Il Modello dovrà essere soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività a rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente dovrà essere verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza;
- verifica sui precedenti: periodicamente dovrà essere intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della effettiva conoscenza dei Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato previste dal Decreto.

All'esito delle verifiche periodiche, dovrà essere stipulato un rapporto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 18 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

PARTE SPECIALE**“A”****Reati nei Rapporti con la P.A.**

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 19 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

A) CORRUZIONE E CONCUSSIONE**Art. 317 del codice penale - Concussione***

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

*Nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Art. 318 del codice penale - Corruzione per un atto d'ufficio**

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 319 del codice penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

** La corruzione è reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il Corrotto che il Corrotto, in quanto tra gli stessi esiste un accordo finalizzato ad ottenere un vantaggio reciproco. Per stabilire se un atto sia o meno contrario ai doveri d'ufficio occorre aver riguardo non soltanto all'atto in sé ma anche alla sua conformità a tutti i doveri di ufficio che possono venire in considerazione con la conseguenza che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri di ufficio.

Art. 319-bis del codice penale - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter del codice penale - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 20 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320 del codice penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 del codice penale - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 del codice penale - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis del codice penale - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari*

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 21 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

- delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
 - 4) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
 - 5) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) *alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria¹.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Considerazioni specifiche

Si tratta di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi. Ovviamente sussistono alcuni ambiti ove il rischio si può presentare in misura maggiore.

È opportuno ricordare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Ancora, merita ricordare che in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompe un P.U. o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere alla Società qualcosa), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della Società riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima forma d'illecito si verificherà sicuramente con minor frequenza della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, interesse o vantaggio della Società. Tuttavia, non è possibile escludere che si verifichino corruzioni passive che generano responsabilità della Società e ciò,

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 22 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

verosimilmente, potrà avvenire con riferimento a quei soggetti di diritto privato la cui attività è, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio.

Al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

- la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
- sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

Le ipotesi di responsabilità della Società per concussione sono molto più rare. Infatti, per essere rilevante ai fini del Decreto, il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio della Società e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore. Le tipologie di reato sopra descritte possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

Le aree aziendali ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi nei seguenti settori:

- Ufficio Tecnico (relativamente alla partecipazione alle gare d'appalto pubbliche all'erogazione di servizi a terzi);
- Direzione (relativamente ai rapporti con pubblici ufficiali per gli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza, ecc.);
- Approvvigionamento (relativamente ai collaudi dei mezzi e delle attrezzature);
- Attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali, organi titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, regolatori o ispettivi ed attività che implicano la partecipazione a pubbliche gare o trattative con Amministrazioni e/o enti pubblici per l'affidamento di lavori.

In relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire con riferimento alle sopra descritte ipotesi di reato, si possono dare le seguenti indicazioni. Oltre all'espresso divieto di porre in essere condotte che possano configurare tale reato già contenuto nel

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 23 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Codice Etico si dovranno, ad esempio:

- (i) prevedere idonei controlli dei flussi finanziari aziendali e della documentazione aziendale;
- (ii) controllare adeguatamente i collaboratori esterni.

Le considerazioni di cui sopra valgono anche per la concussione e per le operazioni con l'Unione Europea e con Stati esteri.

B) TRUFFA AI DANNI DELLO STATO

Art. 640 del codice penale - Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;*
- 2 bis.) *se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Considerazioni specifiche

L'ipotesi di commissione del reato considerato può riguardare tutti gli ambiti aziendali e si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione. La truffa si può manifestare, ad esempio, nella produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni particolari per partecipare a gare o ottenere licenze ed autorizzazioni o anche attraverso la frode informatica, per i fini sopra menzionati, a danno della P.A. In tal caso, a livello aziendale si rivela necessario prevedere, oltre all'espresso divieto contenuto nel Codice Etico, un sistema che garantisca:

- (i) uno stretto controllo gerarchico;

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 24 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

- (ii) un approfondito controllo da parte del Consiglio di Amministrazione della documentazione emessa dai settori aziendali interessati.

C) FRODE INFORMATICA

Art. 640-ter del codice penale - Frode informatica***

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

****Tale fattispecie di reato assume rilievo, ai fini del Decreto, solo se realizzata in danno della P.A.*

Considerazioni specifiche

Il reato potrebbe essere commesso mediante alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni per la partecipazione a gare o per produrre documenti attestanti atti, fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati già trasmessi alla P.A. L'elemento oggettivo del reato è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico.

La Società dovrà adottare una serie di procedure e controlli per rendere sicuri i propri sistemi informativi e limitare l'accesso agli stessi secondo le direttive impartite anche dalle disposizioni UE 2016/679 GDPR. A tal fine sarà necessario l'utilizzo di passwords da parte di tutti i soggetti che utilizzano terminali elettronici e l'osservanza di tutte le misure di sicurezza dettate anche in tema di privacy.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 25 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

D)- REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE**Art. 316-bis del codice penale - Malversazione a danno dello Stato**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter del codice penale - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822.

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640-bis del codice penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Considerazioni specifiche

Si tratta di tipologie di reato che possono essere commesse con una certa frequenza.

Con riferimento, in particolare, alla fattispecie di cui all'articolo 316 bis cod. pen., si tratta di erogazioni contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. Nello specifico, i contributi sono dei concorsi in spese per attività o iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnate a chi si trova in determinate situazioni) e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto con carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali con i quali vengono erogate, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o lungo termine con pagamento

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 26 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

degli interessi, in parte o totalmente, a carico dello Stato o di altro Ente pubblico. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

La fattispecie di cui all'articolo 316 ter cod. pen. accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'articolo 640 bis cod. pen., costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. La condotta di cui all'articolo 640 bis cod. pen. Si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzativa, per il contesto in cui avvengono e per le circostanze che li accompagnano sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione.

Le aree aziendali che possono essere ritenute più "a rischio" con riferimento a questi reati sono, ad esempio, la Direzione e il rappresentante della direzione (relativamente alla richiesta e gestione delle risorse finanziarie) e tutte le attività che implicano rapporti con enti erogatori di contributi pubblici e finanziamenti agevolati.

All'interno di queste attività, le operazioni nell'esecuzione e/o nello svolgimento delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati suddetti sono:

- operazioni relative al rilascio di contributi pubblici e finanziamenti agevolati;
- operazioni che comportano rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- operazioni di gestione delle risorse finanziarie;
- operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate ad Amministrazioni e/o Enti Pubblici;
- operazioni di assunzione del personale o di consulenti esterni qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano avuto o abbiano rapporti diretti o indiretti con Amministrazioni e/o Enti Pubblici o con organismi dell'Unione Europea.

Le aree aziendali di SENSI SRL ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi, pertanto, nei seguenti settori:

- Direzione, nella persona del responsabile e del soggetto che collabora con lo stesso (relativamente alla richiesta ed alla gestione delle risorse finanziarie ottenute dalle operazioni di cui sopra ed alla presentazione delle necessarie istanze ed al rilascio delle

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 27 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

dichiarazioni ad Amministrazioni e/o Enti Pubblici ed organi di controllo);

- Ufficio del Personale, nella persona del responsabile (relativamente alle operazioni di assunzione del personale e di consulenti esterni).

I reati sopra menzionati potrebbero essere commessi, ad esempio, mediante l'utilizzo dei fondi e dei finanziamenti erogati per finalità diverse da quelle per cui sono stati ottenuti e, nella fase di istruttoria ed erogazione di detti fondi o finanziamenti, mediante, ad esempio, l'omissione di informazioni dovute o l'alterazione dei documenti da presentare alla P.A. o la produzione alla P.A. di documenti falsi per far risultare esistenti condizioni per l'erogazione o per attestare a tal fine atti, fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati già trasmessi alla P.A.

In relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire, per contrastare tale fenomeno a livello aziendale, oltre all'espreso divieto contenuto nel Codice Etico di porre in essere dette condotte, seguito da un'adeguata diffusione dello stesso, dovrà essere garantita:

- la formazione/informazione del personale che gestisce le pratiche per le eventuali richieste di fondi;
- la necessaria separazione (anche attraverso il sistema delle deleghe) delle funzioni fra chi è incaricato di presentare la documentazione relativa dalle funzioni di chi gestisce le attività realizzative;
- il controllo gerarchico sulla documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali della società che presenta il progetto).

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I reati sopra indicati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. o con soggetti che svolgono una funzione pubblica o pubblico servizio. Oltre alle aree a rischio già richiamate nell'ambito delle "Considerazioni specifiche" di cui alle singole tipologie di reato, all'interno della Società possono ritenersi "a rischio" le seguenti aree:

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 28 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

- Ufficio Tecnico (relativamente alla partecipazione alle gare d'appalto pubbliche ed all'acquisizione delle commesse o all'erogazione di servizi a terzi);
- Approvvigionamento (relativamente alle attività di procacciamento dei prodotti);

All'interno delle aree richiamate, le operazioni a rischio nelle quali possono essere commessi i reati richiamati sono:

- partecipazione a trattative e a gare d'appalto pubblico;
- operazioni relative a finanziamenti agevolati;
- operazioni che comportano rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- operazioni di gestione delle risorse finanziarie;
- operazioni concernenti il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni;
- operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate ad Autorità e/o Enti Pubblici;
- operazioni di assunzione del personale qualora le persone da selezionare o assumere abbiano (o abbiano avuto in tempi recenti) rapporti diretti o indiretti con lo Stato e le P.A., anche straniere o organismi dell'Unione Europea;
- operazioni, effettuate direttamente o in nome e per conto della Società, di spedizione, transito, consegna, ritiro e sdoganamento di merci e prodotti, qualora esse coinvolgano amministrazioni o enti pubblici o società esercenti un pubblico servizio;
- operazioni di controllo effettuate da Autorità ed Enti Pubblici.

La presente parte speciale del Modello indica le regole di condotta che i membri del Consiglio di Amministrazione, i dirigenti, dipendenti e collaboratori non subordinati e terzi che abbiano rapporti con la Società che agiscono nell'ambito delle aree di rischio sopra individuate, devono osservare.

I sopra elencati soggetti devono, in particolare, attenersi ai seguenti principi:

1. stretta osservanza delle leggi, del Codice Etico e dei regolamenti aziendali, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti con la P.A. ed alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. osservanza dei criteri di massima trasparenza e correttezza nell'instaurazione di qualsiasi rapporto con la P.A. e nei rapporti con terzi in tutte le attività relative allo

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 29 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

svolgimento di una funzione pubblica o pubblico servizio: a tale fine, dovranno essere ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi; i documenti riguardanti l'attività d'impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l'accesso agli stessi potrà essere consentito solamente al soggetto competente, secondo le norme aziendali interne, o ad un suo delegato, nonché all'Organo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale.

Inoltre, per ciascuna delle operazioni sopra elencate non deve esserci identità soggettiva tra chi assume/attua le decisioni e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge.

La presente parte prevede quindi che i membri del Consiglio di Amministrazione, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori non subordinati e i terzi che abbiano rapporti con la Società, che agiscono nell'ambito delle aree di rischio sopra individuate, si astengano dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo, ed evitino di porre in essere situazioni di conflitto di interesse nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato .

Ai fini dell'attuazione di quanto sopra, oltre alla stretta osservanza dei principi dettati nel Codice Etico, valgono i seguenti criteri direttivi:

1. i rapporti con la P.A. per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato ove nominato, o, ove nominato, da un apposito responsabile, il quale gestirà i rapporti con la P.A. nell'ambito del procedimento da espletare, riferirà agli organi aziendali di vertice ed all'Organismo di Vigilanza.
2. In caso di ispezioni, controllo o accertamenti da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, devono presenziare la Direzione o un suo incaricato. All'ispezione devono presenziare la Direzione o un suo incaricato il quale sarà competente a siglare i verbali predisposti. Ogni comunicazione deve essere sottoscritta dai soggetti muniti dei necessari poteri di firma e rappresentanza della

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 30 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Società; la Direzione deve conservare evidenza documentale di ogni richiesta ricevuta, dei verbali predisposti, nonché delle informazioni, dati o documenti consegnati.

3. I contratti con i collaboratori non subordinati devono essere definiti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e dovranno essere adeguati e giustificati in relazione al tipo di incarico affidato ed alla prassi vigente in ambito locale; nei contratti stessi dovrà essere inserita una clausola che preveda la risoluzione del contratto in caso di inosservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o nel presente Modello.
4. In caso di partecipazione ad un bando di gara per un appalto pubblico il Responsabile deve identificare tutta la documentazione afferente al bando di gara.
5. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto al fine di dimostrare che le somme ottenute sono state utilizzate per gli scopi cui erano destinate.
6. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti statali o comunitari, partecipazione a gare pubbliche, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza circa eventuali situazioni di irregolarità.

Per quanto riguarda specificamente le operazioni attinenti alla gestione delle risorse finanziarie è necessario seguire le seguenti indicazioni:

- non deve esserci identità soggettiva tra chi assume/attua le decisioni e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati, documentate, registrate correttamente e verificabili;

L'Organismo di Vigilanza di SENSI SRL curerà che le prescrizioni previste nel presente paragrafo siano rispettate.

In caso di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione delle decisioni o in caso di

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 31 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

temporanea impossibilità di osservare le prescrizioni adottate, sono ammesse eventuali deroghe, sotto la piena responsabilità di chi le pone in essere e salvo, comunque, l'obbligo di riferire all'Organismo di Vigilanza della deroga attuata.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 32 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

PARTE SPECIALE**“B”****Reati Societari**

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 33 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Come ricordato nel primo capitolo del presente Modello, l'ipotesi di commissione dei reati societari è stata inserita come ipotesi punibile ai sensi del Decreto dal D.lgs. 61/2002, che prevede sanzioni a carico degli enti "in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica".

Da quanto sopra, e da quanto verrà illustrato *infra*, emerge che i reati societari sono, nella maggioranza dei casi, "reati propri", ossia diventano punibili in quanto la condotta è posta in essere proprio da quei soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, ecc.) che dovrebbero creare un sistema di controllo preventivo o, in ogni caso, collaborare con l'Organismo di Vigilanza.

I citati reati possono essere raggruppati, per quanto di specifico interesse in cinque tipologie:

A) Reati che attengono alla falsità in comunicazioni sociali;

B) Reati che incidono sul regolare funzionamento della società;

C) Reati che incidono sulla formazione del capitale sociale;

D) Reati che attengono alle funzioni di vigilanza;

E) Reati che attengono alla tutela del mercato.

Come si è detto nella parte generale di questo Modello, la legge 262 del 28 dicembre 2005 ha inciso sui reati societari in maniera piuttosto significativa, come verrà evidenziato nella presente parte speciale, introducendo, tra l'altro, una nuova figura di reato (di omessa comunicazione del conflitto di interessi di cui all'art. 2629-*bis* cod. civ.), modificando i contenuti di determinati reati e prevedendo, all'articolo 39, il raddoppio delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-*ter* del Decreto.

Nella presente parte speciale non verranno presi in considerazione i delitti di falso in prospetto (di cui all'art. 25-*ter*, lett. d ed e) ed omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'art. 2629-*bis* del codice civile (di cui all'art. 25-*ter*, lett. r), trattandosi di fattispecie che interessano le società con titoli quotati in mercati regolamentati ovvero sottoposte a vigilanza come previsto nell'art. 2629-*bis* cod. civ.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 34 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

A) REATI CHE ATTENGONO ALLA FALSITA' IN COMUNICAZIONI SOCIALI**A.1. – False comunicazioni sociali****Art. 2621 del codice civile – False comunicazioni sociali**

Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzi e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2622 del codice civile - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori salvo che sia commesso in danno dello

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 35 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al comma 1 è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal 1° e 3° comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal 1° e 3° comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa

Considerazioni specifiche

L'articolo 2621 cod. civ. è volto alla tutela della trasparenza delle informazioni rivolte ai soci o al pubblico attraverso i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali. Esso dà rilevanza penale anche alle condotte di false comunicazioni che non producono un danno patrimoniale ai soci o al pubblico, laddove, invece, questo è il profilo tutelato dal successivo art. 2622. Le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato soltanto quelle comunicazioni sociali previste dalla legge e diretta ai soci o al pubblico. Restano fuori da questo ambito le comunicazioni inter-organiche (tra i diversi organi della società) e quelle con unico destinatario pubblico

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 36 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

o privato. La fattispecie delle false comunicazioni sociali è un'ipotesi contravvenzionale caratterizzata dall'assenza di danno patrimoniale ai soci o ai creditori, a cui è riservato un trattamento sanzionatorio più lieve rispetto a quello del successivo articolo 322. È richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare un errore nei soci o nel pubblico on ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare attraverso l'inganno un ingiusto profitto all'agente o ad altri.

La fattispecie di cui all'articolo 322 cod. pen. è invece costruita come reato di danno in quanto si consuma quando la comunicazione falsa cagioni un danno patrimoniale per i soci o per i creditori. Ne deriva che occorrerà accertare la sussistenza di un nesso causale tra la comunicazione falsa volta a trarre in inganno ed il danno patito dai soci o dal pubblico.

Peraltro, la legge 262 del 2005 ha inciso significativamente su entrambi gli articoli, innanzitutto inserendo tra i soggetti attivi dei reati anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, figura introdotta dall'art. 14 della legge stessa.

In entrambi gli articoli, poi, il legislatore ha introdotto (comma 5 dell'art. 2621 e comma 9 dell'art. 2622) sanzioni pecuniarie ed interdittive per i soggetti responsabili anche per le condotte di falsificazione rimaste al di sotto delle soglie di punibilità (di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2621 e commi 7 e 8 dell'art. 2622). Peraltro, si tratta di misure che il Decreto prevede per gli enti e che la legge 262/2005 applica alle persone fisiche.

Inoltre, nell'art. 2622 è stata (i) introdotta la società tra i soggetti danneggiati legittimati a proporre la querela (ipotesi che, essendo in *re ipsa* escluso l'interesse o il vantaggio per la società, esula dai fini di cui al precedente Modello) e (ii) previsto, dai commi 4 e 5, il concetto del "grave nocumento ai risparmiatori", ossia del nocumento che abbia riguardato un certo numero di risparmiatori o sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di una certa entità, concetto che riguarda, quindi, le società quotate in mercati regolamentati.

In generale, con riferimento ad entrambi gli articoli, si evidenzia come il bilancio e la nota integrativa che lo correda solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale ed, infatti, molte delle voci che compongono tali documenti necessitano di stime, le quali comportano, inevitabilmente, margini di soggettività non eliminabili anche con l'utilizzo di tecniche specialistiche e sono influenzate anche dalla correttezza e veridicità delle informazioni rilevanti ai fini della loro composizione e valutazione.

La redazione del bilancio, coinvolge, quindi, molte funzioni aziendali e non solo il settore

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 37 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

amministrativo. Infatti, ancorché questa funzione sia la detentrica dei saldi contabili di fine anno e delle norme tecniche per la formazione del bilancio, tali saldi costituiscono soltanto il punto di partenza del processo di formazione del bilancio stesso.

Quanto al livello al quale possono commettersi i reati in esame, è evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè gli amministratori ed i dirigenti preposti alla redazione degli stessi. È anche possibile che reati di questo genere siano commessi da soggetti dotati di un certo potere discrezionale, ancorché circoscritto. In questi casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" (amministratori, dirigenti, ecc.) che nel recepire il dato falso lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti "qualificati", non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili, ma, altresì, il reato non sarà configurabile. Infatti, trattandosi di reati "propri", è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Peraltro, l'esperienza insegna che le falsità commesse dai "subalterni" vengono realizzate nel loro interesse esclusivo (per esempio per coprire un ammanco di cassa) e ben difficilmente nell'interesse della Società. Ciò esclude, come è noto, ogni responsabilità ai sensi del Decreto. Nel caso, invece, più frequente, di falsità realizzata dal subordinato su indicazione, ad esempio, degli amministratori (si pensi al caso di valutazioni mendaci di crediti o partecipazioni, realizzate nell'interesse della società), la responsabilità dell'ente non potrà escludersi.

Nel caso di SENSİ SRL, per quanto concerne i reati sopra elencati, si possono individuare come attività "a rischio" le attività di redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali; le attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale e le condotte che siano idonee ad ostacolare i controlli sull'esercizio attività sociale o sulla rappresentazione contabile della stessa. In tale ambito, si configurano come operazioni "a rischio" le operazioni di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nei suddetti atti, le operazioni relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività sociale, nonché le operazioni di gestione delle risorse finanziarie della Società.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSİ	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 38 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Le aree aziendali ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi, pertanto, nei seguenti settori:

- Organi apicali di governo societario (Consiglio di Amministrazione);
- Organi di controllo (esempio Collegio Sindacale);
- Direzione, nella persona del dirigente e dei soggetti che collaborano con lo stesso.

I reati sopra menzionati potrebbero essere commessi, ad esempio, qualora un soggetto “apicale” richieda di effettuare iscrizioni in bilancio non corrette o non veritiere o effettui comunicazioni sociali non corrispondenti al vero o ometta informazioni rilevanti o, ancora, quando il medesimo soggetto “apicale” ignori, ad esempio, l’indicazione circa la necessità di effettuare determinati accantonamenti o di modificare una valutazione di stima non rispondente al vero.

Fermo restando quanto si dirà infra, in via generale, in relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire per contrastare tale fenomeno a livello aziendale sarà utile, oltre all’inserimento nel Codice Etico di norme di comportamento che promuovano la correttezza dei comportamenti dei soggetti coinvolti nella formazione dei documenti contabili e delle scritture sociali, adempiere a quanto segue:

- (i) Promuovere l’osservanza, accuratezza, chiarezza e completezza delle informazioni fornite e la segnalazione di eventuali conflitti di interesse;
- (ii) assicurare la formazione del personale che gestisce la redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;

Bisognerà inoltre, in pendenza della stesura delle bozze delle scritture sociali, prevedere e regolamentare la necessaria collaborazione tra l’Organismo di Vigilanza ed il Responsabile dell’area Amministrazione e Finanza, per l’esame di fattispecie critiche presenti nelle scritture sociali stesse e l’eventuale incontro dell’Organismo di Vigilanza con il Collegio Sindacale per l’esame delle scritture stesse, dei quali incontri si dovrà redigere verbale.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 39 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

A.2. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione**Art. 2624 del codice civile²****B) REATI CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'****B.1. – Impedito controllo****Art. 2625 del codice civile**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.³

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Considerazioni specifiche

Solo la fattispecie prevista dal secondo comma può comportare una responsabilità ai sensi del Decreto. Infatti, nel caso previsto dal primo comma la condotta, seppur sostanzialmente identica, non integra reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa. Si ribadisce, ancora una volta, che il fatto deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio della Società.

Il soggetto attivo è sempre l'amministratore. L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico e si sostanzia in qualsiasi comportamento commissivo o omissivo, con il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del Collegio Sindacale o dei soci.

Nel caso di SENSI SRL, per quanto concerne tale reato "proprio", sono "a rischio" le attività e le condotte che gli Amministratori (ed i loro collaboratori) tengono in relazione allo

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 40 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge e svolte dal Collegio Sindacale e le condotte tenute in relazione ai controlli previste dal Modello e che siano idonee ad ostacolare i controlli sull'esercizio attività sociale o sulla rappresentazione contabile della stessa.

In tale ambito, si configurano come operazioni "a rischio" le operazioni di registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa e le operazioni relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni sull'attività sociale, nonché le operazioni di gestione delle informazioni di impresa.

Le possibili modalità di commissione del reato sopra menzionato da parte dell'Amministratore, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, ove nominato, o dei loro collaboratori sono chiaramente individuate dalla norma.

In relazione al reato di impedito controllo, che può essere commesso dagli amministratori (reato proprio), si rimanda a quanto si dirà infra, in via generale, in relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire a livello aziendale.

In ogni caso, salvo il rispetto dei principi indicati nel Codice Etico, che deve essere ampiamente diffuso a livello aziendale, è necessario:

- (i) prevedere un'adeguata formazione/informazione di tutto il management della Società sulle regole di governo societario e su quelle contenute nel presente Modello e rendere il management stesso consapevole del sistema sanzionatorio vigente sia a livello normativo che aziendale;
- (ii) predisporre quindi un sistema definito di responsabilità e rendere coerente con le responsabilità previste l'eventuale sistema di deleghe;

B.2. – Illecita influenza sull'assemblea

Art. 2636 del codice civile

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 41 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Considerazioni specifiche

Il reato di illecita influenza sull'assemblea, che può essere commesso da chiunque, è difficilmente ipotizzabile in relazione al Decreto, in quanto di solito tende a procurare profitto per il soggetto agente e non è commesso a vantaggio e nell'interesse della Società. In ogni caso, anche per tale fattispecie di reato è utile adottare tutte le misure illustrate al punto precedente.

C) REATI CHE INCIDONO SULLA FORMAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE**Art. 2626 del codice civile - Indebita restituzione dei conferimenti**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 del codice civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 del codice civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 del codice civile - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 42 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2632 del codice civile - Formazione fittizia del capitale sociale

Gli amministratori ed i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 del codice civile - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Considerazioni specifiche

Il bene giuridico oggetto di tutela, nelle fattispecie sopra menzionate, è costituito dalla integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Si tratta di reati "propri" che possono essere commessi solo dai soggetti espressamente indicati, fermo restando che gli stessi possono incaricare un terzo di porre in essere la condotta di cui alla norma.

In relazione alle procedure atte ad impedire la commissione delle presenti figure di reato è utile adottare tutte le misure già illustrate in relazione all'impedito controllo, ferma restando la necessità di procedure autorizzative per acquisti di azioni proprie, nonché procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni di distribuzione degli utili, aumento e riduzione del capitale, fusione e scissione societaria e, in sede di liquidazione, le operazioni di ripartizione dei beni sociali.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 43 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

D) REATICHE ATTENGONO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA**Art. 2638 del codice civile – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

Considerazioni specifiche

L’articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell’evento di ostacolo attraverso qualsiasi condotta (attiva o omissiva). Nel caso di SENSI SRL, per quanto concerne tale reato, sono “a rischio” le attività e le condotte che gli Amministratori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori (ed i loro collaboratori) tengono in relazione allo svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge e svolte da Autorità Pubbliche di Vigilanza e che siano idonee – ad esempio, anche mediante la presentazione di documenti o il rilascio di affermazioni false, incomplete, generiche, confuse e/o imprecise – ad ostacolare i controlli sull’esercizio dell’attività sociale o sulla rappresentazione contabile della stessa. In tale ambito, si configurano come operazioni “a rischio” le operazioni di

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSİ	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 44 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa e le operazioni relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni sull'attività sociale, nonché le operazioni di comunicazione e gestione delle informazioni di impresa.

In relazione al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza, che può essere commesso da amministratori, direttori generali, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e liquidatori di società, è utile adottare tutte le misure illustrate in relazione all'impedito controllo, fermo restando l'obbligo di relazionare periodicamente al vertice aziendale circa i rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza.

E) REATI CHE ATTENGONO ALLA TUTELA DEL MERCATO

Art. 2637 del codice civile – Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Considerazioni specifiche

Per quanto riguarda tale fattispecie di reato, va sottolineato che per “notizia” si intende un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non viene ravvisato l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone.

La notizia è da considerarsi falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Per altri artifici si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale di prezzi.

Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci o le operazioni simulate o gli altri artifici siano concretamente idonei a provocare un'effettiva lesione.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 45 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Per quanto concerne tale reato, sono “a rischio” le attività e le condotte degli amministratori, sindaci, dirigenti o dipendenti che diffondano notizie false relative ai dati economico-finanziari della società o dati relativi a situazioni inerenti alla gestione della società o pongano in essere operazioni simulate.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

All'interno della Società sono state individuate come attività “a rischio”:

- A. la redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali e, più in generale, le attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nei suddetti atti e le attività relative alla gestione delle informazioni di impresa;
- B. le operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e creare pregiudizio ai creditori;
- C. le attività di controllo previste dalla legge;
- D. le attività di controllo da parte di Autorità di Vigilanza.

La presente parte speciale indica le regole di condotta che gli Amministratori, i dirigenti, i responsabili di funzione, i Sindaci (“Soggetti Apicali”), nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei suddetti soggetti apicali (i “Destinatari”), devono osservare nell'ambito delle attività “a rischio” sopra individuate, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto e, specificamente, i reati societari.

Ai soggetti apicali sono equiparati, ai sensi dall'art. 2639 c.c., ai fini de quo, coloro che svolgono tali funzioni di fatto, esercitando i poteri tipici di queste funzioni in maniera continuativa e significativa.

I Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 46 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Per ciascuna delle attività a rischio sopra individuate, i Destinatari devono attenersi a specifiche indicazioni, in forza delle quali:

1. non vi sia identità soggettiva tra chi assume/attua le decisioni e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
2. i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano conservati a cura della funzione competente;

Oltre alle specifiche azioni da intraprendere, i Destinatari:

A. Nell'ambito delle attività relative alla redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali:

- devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione completa, veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e di segnalare tempestivamente situazioni anomale, comunicando altresì all'Organo di Vigilanza le eventuali richieste, da chiunque avanzate, di ingiustificata variazione dei dati già contabilizzati o dei criteri di rilevazione, registrazione dei dati o di rappresentazione contabile già utilizzati;
- non devono rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni ed in altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi, o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società o omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

B. Nell'ambito delle operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e creare pregiudizio ai creditori:

- devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 47 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

- devono disciplinare le responsabilità operative e decisionali attinenti alle singole operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale e di fusione o scissione della Società con altre società;
- C. Nell'ambito delle attività di controllo previste dalla legge e dal Modello ed alla formazione della volontà sociale:
- devono assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando, mediante la trasmissione di tutta la documentazione sulla gestione della Società, ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà aziendale;
 - non devono porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o la comunicazione di notizie ed informazioni false o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò deputati (Collegio Sindacale);
 - non devono determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- D. Nell'ambito delle attività di controllo da parte di Autorità di Vigilanza:
- devono effettuare con tempestività, regolarità, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti;
 - non devono esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti in relazioni alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società, né porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle suddette Autorità.

Le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e/o finanziarie devono essere documentate, registrate correttamente e verificabili.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 48 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

L'Organismo di Vigilanza di SENSI SRL curerà che le prescrizioni previste nel presente paragrafo siano rispettate.

In caso di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione delle decisioni o in caso di temporanea impossibilità di osservare le procedure suddette, sono ammesse eventuali deroghe alle prescrizioni stesse, sotto la piena responsabilità di chi le pone in essere e salvo, comunque, l'obbligo di riferire immediatamente l'Organismo di Vigilanza della deroga attuata.

I nuovi reati Tributari presupposto

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019, ha convertito con modificazioni il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" introducendo importanti novità in materia di reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti.

Il provvedimento, infatti, ha apportato modifiche sia al D. Lgs. n. 74/2000 che al D. Lgs. 231/2001 secondo le seguenti direttive:

- innalzamento delle cornici edittali delle principali fattispecie tributarie;
- previsioni di alcune circostanze attenuanti;
- abbassamento delle soglie di rilevanza penale;
- estensione della confisca allargata prevista dall'art. 240 bis c.p.;
- inserimento di alcuni reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

La recente riforma ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-quinquiesdecies "Reati Tributari" che prevede cinque diverse fattispecie di reato presupposto, ovvero:

il reato di "Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

il reato di "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

il reato di "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 8 D. Lgs.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 49 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

74/2000)

il reato di “Occultamento o distruzione di documenti contabili” (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

il reato di “Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte” (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

Si tratta di fattispecie punite con sanzioni sia pecuniarie (fino a 774.500 euro, aumentate di un terzo in caso di profitto di rilevante entità) che interdittive quali i) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ii) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché iii) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre, l'ente risulta esposto anche al rischio di applicazione della confisca, diretta e per equivalente, del prezzo o del profitto del reato tributario realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 50 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

PARTE SPECIALE**“C”****Reati Transnazionali**

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 51 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Con legge 146 del 16 marzo 2006 l'Italia ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU il 15 novembre 2000 ed il 3 maggio 2001. L'articolo 10 di detta legge, rubricato "Responsabilità Amministrativa degli Enti", ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo l'applicabilità delle disposizioni di cui al Decreto, per i reati previsti dall'articolo 3 della legge stessa.

Successivamente, l'articolo 64 del D. Lgs. 231/2007 ha abrogato i commi 5 e 6 del citato articolo 10, relativi ai delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (rispettivamente i delitti di riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti oggetto del nuovo articolo 25-octies del Decreto e di cui si parlerà nella parte speciale E del presente Modello.

Il menzionato articolo 3 della legge 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con "la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:

- a) *sia commesso in più di uno Stato;*
- b) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."*

I reati (che possano definirsi transnazionali alla luce del criterio di cui all'articolo 3) per i quali l'articolo 10 della legge 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti sono:

- associazione per delinquere (articolo 416 cod. pen.);
- associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis cod. pen.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater del DPR n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del DPR n. 309/1990);
- traffico di migranti (articolo 12 commi 3, 3-bis e 3-ter e 5 del D.lgs. n. 286/1998);

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 52 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis cod. pen.);
- favoreggiamento personale (articolo 378 cod. pen.).

La novità introdotta dall'articolo 10 della Legge 146/2006 può avere conseguenze significative. Infatti, come ha sottolineato il Gruppo di Lavoro "Responsabilità Amministrativa della Persone Giuridiche" istituito in seno alla Confindustria, "dal momento che fra i reati transnazionali rientrano anche fattispecie di tipo associativo, v'è il concreto rischio che alcune fattispecie illecite finora escluse dal novero di quelle considerate dal Decreto possano rientrare in questo ambito attraverso la contestazione, ad esempio, dell'associazione per delinquere su scala transnazionale". Pertanto, anche tipologie di reati non ricompresi nei reati presupposto di cui al Decreto, come i reati tributari, potrebbero portare alla responsabilità amministrativa della Società qualora venisse considerata ricorrente una delle fattispecie prese in considerazione dalla Legge 146/2006.

Qui di seguito si riportano alcuni tra i reati di cui al citato articolo 10 della Legge 146/2006 che possono astrattamente rilevare, ai fini della responsabilità di cui al Decreto, anche nell'ambito dell'attività di impresa di SENSI SRL

Si ricorda, in ogni caso, che, per poter rilevare ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, i reati in questione devono essere commessi "nell'interesse" o "a vantaggio" dello stesso.

A) REATI DI ASSOCIAZIONE

Art. 416 del codice penale – Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 53 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato c.d. di pericolo che si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione fra tre o più persone, non essendo necessario anche l'inizio dell'attività delittuosa scopo dell'associazione.

Ciò che è penalmente sanzionato è il fatto stesso di creare un'organizzazione di carattere criminoso con vincolo permanente tra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale, indipendentemente dalla commissione dei singoli delitti.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di entrare a far parte di un'associazione di almeno tre persone con il fine di commettere delitti. Trattandosi di reato di pericolo è di regola esclusa l'ammissibilità del tentativo.

Art. 416-bis del codice penale – Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 54 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

comma.

L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Considerazioni specifiche

L'oggetto giuridico della fattispecie delittuosa in esame, ha una portata plurioffensiva: costituisce, infatti, una minaccia oltre che per l'ordine pubblico anche per l'ordine economico, ossia per tutte quelle condizioni che assicurano una libertà di mercato e di iniziativa economica.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di far parte dell'associazione per il perseguimento di uno dei fini indicati dal legislatore.

Il delitto si consuma nel momento in cui è costituito il vincolo associativo fra tre o più persone. Così come per il reato di cui all'art. 416 c.p., anche in questa ipotesi la fattispecie ha carattere permanente in quanto si protrae sino allo scioglimento del vincolo associativo, oppure quando, per l'arresto dei soci o per la loro defezione volontaria, il numero degli associati si riduca a meno di tre. Come nel caso dell'art. 416 c.p. il tentativo è di massima escluso trattandosi di una fattispecie a consumazione anticipata (c.d. reato di pericolo).

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 55 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

B) REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI**Art. 12, commi 3, 3-bis, 3.ter e 5 del D.Lgs n. 286/1998 – Traffico di migranti**

Comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di quindicimila euro per ogni persona.

Comma 3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Comma 3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di venticinquemila euro per ogni persona.

Comma 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Considerazioni specifiche

Le disposizioni sopra riportate sono state emanate nell'ambito delle disposizioni per la lotta contro l'immigrazione clandestina. La tipologia del reato che potrebbe vedere coinvolta la Società è soprattutto quella di cui al comma 5 della disposizione sopra riportata. Per evitare l'ipotesi del verificarsi di tale reato, la Società dovrà attenersi ai principi dettati dal Modello e dal Codice Etico ed introdurre, nei contratti con i fornitori di servizi e con i subappaltatori, una clausola che obblighi questi ultimi, pena la risoluzione del contratto, al rispetto di tutta la normativa sulla disciplina del lavoro, ivi incluso il non utilizzo di personale clandestino. In

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 56 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

proposito, è anche da segnalare che l'articolo 14 del D.lgs. 81 del 2008 prevede la possibilità che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale possa adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale qualora, tra l'altro, riscontri "l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo del lavoro". Inoltre, lo stesso articolo 14 dispone che il provvedimento di sospensione sia comunicato alle competenti amministrazioni "al fine dell'emanazione ... di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche".

C) REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

Art. 377-bis del codice penale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quanto questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Considerazioni specifiche

Lo scopo della norma in esame è tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'Autorità Giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale, e che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

La condotta sanzionata consiste nell'uso della violenza o della minaccia o nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno, chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo, a non rendere alcuna dichiarazione ovvero a rendere dichiarazioni mendaci (fattispecie a dolo specifico).

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità.

L'ipotesi delittuosa si realizza anche nella forma del tentativo.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 57 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Art. 378 del codice penale – Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere

le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Considerazioni specifiche

L'oggetto giuridico della fattispecie in esame è costituito dal corretto svolgimento delle attività investigative finalizzate all'accertamento di un reato.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di prestare aiuto con la consapevolezza che il soggetto aiutato è o può essere sospettato di aver commesso un reato e che l'aiuto può servire a sviare le indagini dell'Autorità Giudiziaria.

Il reato si consuma con la realizzazione di un'idonea condotta di ausilio, in quanto, trattandosi di un reato di pericolo, non è richiesto che il soggetto favorito riesca realmente ad eludere le indagini dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarre l'accusato alle ricerche della stessa.

Infatti, la sussistenza del reato è ipotizzabile anche quanto l'Autorità Giudiziaria sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

Il reato si ritiene realizzabile anche nella forma del tentativo qualora l'autore non porti a termine l'ausilio ma la condotta posta in essere presenti i caratteri della idoneità e della non equivocità.

Il reato può realizzarsi anche attraverso una condotta omissiva purché questa costituisca violazione di un obbligo giuridico ad attivarsi.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 58 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

All'interno della Società sono state individuate come aree "a rischio" le seguenti aree:

- Commerciale (relativamente alla gestione dei contratti);
- Approvvigionamento (relativamente ai rapporti con i fornitori);
- Direzione (relativamente al reperimento e gestione dei mezzi finanziari ed alla negoziazione e stipulazione di accordi);
- Ufficio Personale (relativamente all'assunzione del personale).

All'interno delle predette aree, le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- acquisto di beni e/o servizi da soggetti esteri;
- reperimento di risorse finanziarie;
- assunzione di personale;
- stipula dei contratti con subappaltatori e terzi in genere;
- selezione dei fornitori;
- transazioni finanziarie con controparti estere;
- accordi di investimento e di *joint ventures* o altre forme di partnership con imprese terze;
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

La presente parte speciale indica le regole di condotta che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano rapporti con la Società e che agiscono nelle "aree" a rischio sopra indicate (i "Destinatari"), devono osservare, al fine di impedire il verificarsi dei reati in questione.

Al contrario delle tipologie di reato che sono state esaminate nelle precedenti parti speciali A e B, che hanno matrice comune tra di loro, le fattispecie delittuose della presente parte speciale C sono assai eterogenee ed accomunate, ai fini della responsabilità amministrativa della Società, esclusivamente dal loro carattere transnazionale, ossia dalla ricorrenza dei requisiti indicati dall'articolo 3 della legge 146 del 2006.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 59 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

I Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo.

Qualora vengano a conoscenza di operazioni sospette o movimenti da segnalare, i Destinatari devono darne tempestiva notizia all'Organismo di Vigilanza e trasmettere allo stesso ogni documentazione pertinente.

I documenti riguardanti l'attività d'impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l'accesso agli stessi potrà essere consentito solamente al soggetto competente.

I Destinatari devono rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con la Società, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Per quanto riguarda le attività con soggetti terzi, la Direzione e l'Approvvigionamento devono curare l'individuazione dei fornitori tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui alla relativa procedura "Qualificazione dei Fornitori" della Società.

Con riferimento, invece, ai reati concernenti il traffico di migranti l'Ufficio Amministrazione del Personale deve controllare la regolarità della documentazione presentata dai dipendenti e collaboratori da assumere, con particolare riferimento, ove stranieri, al possesso di un regolare permesso di soggiorno ed alla eventuale presenza nelle liste dell'Ufficio Italiano Cambi, nonché verificare che la scelta del personale venga effettuata in maniera trasparente, garantendo la professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare, la parità di trattamento e l'affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

La documentazione raccolta deve essere conservata agli atti per eventuali controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico, i Destinatari devono attenersi ai seguenti indirizzi:

1. siano ricostruibili la formazione degli atti a garanzia della trasparenza delle scelte

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 60 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

- effettuate;
2. siano effettuati i necessari controlli sull'assenza di circostanze ostative in relazione alle fattispecie dei reati della presente parte speciale;
 3. siano effettuati i necessari controlli sui beni e le risorse di provenienza estera, nonché sui prodotti della Società destinati all'estero;
 4. sia garantito, anche da parte dei subappaltatori e dei terzi in genere che espletino servizi o producano beni per conto della Società, il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene al profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
 5. sia mantenuta una condotta trasparente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
 6. non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale;
 7. siano segnalate tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni anomale ed agevolata ogni forma di controllo da parte di quest'ultimo;
 8. non siano posti in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò deputati;
 9. siano effettuate tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti.

L'Organismo di Vigilanza di SENSI SRL curerà che le prescrizioni previste nel presente paragrafo siano rispettate.

In caso di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione delle decisioni o in caso di temporanea impossibilità di osservare le prescrizioni adottate, sono ammesse eventuali

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 61 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

deroghe, sotto la piena responsabilità di chi le pone in essere e salvo, comunque, l'obbligo di riferire all'Organismo di Vigilanza della deroga attuata.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 62 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

PARTE SPECIALE**“D”****Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 63 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

L'art. 3 della L. 4/03/2014 ha modificato l'art. 25 quinquies nelle lettere b) e c) relativamente alle sanzioni pecuniarie.

L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-septies, relativo ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro successivamente modificato dall'articolo 300 del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 (attuativo della legge n. 123).

Art. 25-septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote, Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Per completezza, si riportano di seguito, le ipotesi di delitto di cui alla sopra menzionata disposizione:

Art. 589 del codice penale - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 64 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettere c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

La L. 184/ 2014 ha modificato l'art. 25 octies per quanto riguarda il testo nella parte in cui "se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni" e "se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo"

Art. 590 codice penale - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro trecentonove.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 ad euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 ad euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 ad euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 65 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Per la prima volta viene prevista la responsabilità amministrativa degli enti per reati di natura colposa.

Naturalmente, è necessario ricordare che le fattispecie di reato sopra riportate assumono rilevanza ai fini del Decreto e, quindi, del presente Modello, laddove gli stessi reati siano commessi “a vantaggio” o “nell’interesse” della Società. Data la natura colposa dei reati in questione, la responsabilità dell’ente è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato per la società un vantaggio che potrebbe consistere anche in un risparmio di tempi e costi connessi all’implementazione delle misure a salvaguardia dell’igiene e della salute sul lavoro.

Le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e sulla tutela dell’igiene nei luoghi di lavoro costituiscono un *corpus* molto ampio e composito, affiancandosi le molte discipline speciali alla disciplina generale applicabile in tale materia. Ed infatti la Legge n. 123/2007 ha dato delega al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante uno o più decreti legislativi da emanarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nel limite del livello di protezione, sicurezza e tutela attualmente vigenti (art. 1, comma 3: “*I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze*”).

L’attuale contesto normativo

Il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Con riferimento alla disciplina generale, viene in primo luogo in rilievo, il D. Lgs. 81/2008 titolato “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro*”, il quale – come precisato dall’art 3 (campo di applicazione) - prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici e per tutte le tipologie di rischio.

Successivamente, il D. Lgs. 81/08 è stato più volte modificato e integrato, da ultimo con il D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 66 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Gli obblighi relativi alle norme sulla sicurezza di cui al citato decreto si applicano, per quanto può specificamente rilevare ai fini del Decreto, al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti⁴, ma – deve ritenersi – anche alle strutture e/o figure interne aziendali e/o esterne che hanno ricevuto specifico incarico dagli stessi ai fini della gestione, applicazione e controllo delle norme, misure e procedure dettate in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Senza pretesa di esaustività, si evidenzia come Il D. Lgs. 81/2008 contiene numerosi obblighi, tra cui quelli posti a carico del datore di lavoro – nei rispettivi ambiti ed alle specifiche condizioni di applicazione - in materia: di comunicazione alle ASL ed all'Ispettorato del Lavoro ed agli altri organismi ispettivi; di organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; di informazione e formazione dei lavoratori; di provvedimenti in materia di pronto soccorso; di organizzazione e gestione dei luoghi di lavoro; di attrezzature di lavoro e relativa informazione, formazione ed addestramento; di Dispositivi di Protezione Personale e relativa informazione, formazione ed addestramento; di movimentazione manuale dei carichi e relativa informazione, formazione ed addestramento; di uso di videoterminali e relativa informazione, formazione ed addestramento; di protezione da agenti cancerogeni e relativa informazione, formazione ed addestramento; di protezione da agenti biologici e relativa informazione, formazione ed addestramento.

In caso di affidamento di lavori all'interno dell'azienda o di singole unità produttive della stessa, il datore di lavoro ha obblighi specifici (articolo 26) anche nei confronti delle imprese appaltatrici, di quelle che eseguono i lavori in forza di contratti di somministrazione e dei lavoratori autonomi comunque a tal fine impegnati.

Concorrono all'applicazione ed al rispetto delle norme e delle misure e procedure di sicurezza adottate dal datore di lavoro: il servizio di prevenzione e protezione organizzato (ed utilizzato ai fini della sicurezza) dal datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda (nominato dallo stesso datore), gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda (nominati dallo stesso datore), il rappresentante per la sicurezza ed e il medico competente, nominato dal datore di lavoro nei casi previsti dal D. Lgs. 81/2008, nonché i lavoratori incaricati dallo stesso datore di attuare le misure di prevenzione in particolari campi.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 67 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 81/2008, ogni singolo lavoratore è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro ed a rispettare le norme di sicurezza e di igiene del lavoro, ivi incluse le specifiche misure e procedure appositamente adottate a livello aziendale e ad usare i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Obblighi e responsabilità specifiche sono altresì previste dal richiamato D. Lgs. 81/2008 a carico anche dei progettisti dei luoghi e posti di lavoro ed a carico degli installatori e montatori di impianti e macchinari.

Il D. Lgs. 81/2008 ha anche approvato incisivi interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra gli altri, per quanto qui specificamente può rilevare per SENSI SRL, l'articolo 26, comma 5, prevede l'obbligo di indicare specificamente, a pena di nullità, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile *"anche qualora già in essere al momento dell'entrata in vigore del D.lgs. 81/2008"*, i costi *"delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze nella lavorazioni"*. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. A tale proposito la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 20 marzo 2008, ha adottato delle linee guida in materia di stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici dei servizi a frontiere, con ciò fornendo utili criteri applicabili anche negli appalti privati.

Sempre l'articolo 26, comma 8, prevede l'obbligo per il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Lo stesso obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (articolo 21, comma 1, lettera c).

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSİ	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 68 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Di fondamentale importanza è l'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008 (in precedenza articolo 5 della legge 123/07) come modificato dal D. Lgs. 106/2009, secondo cui gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale *“in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”*. Inoltre, lo stesso articolo 14 dispone che il provvedimento di sospensione sia comunicato alle competenti amministrazioni, *“al fine dell'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione”*.

Si segnala, infine che, con Circolare n. 33 del 10 novembre 2009, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha emanato le istruzioni applicative e i chiarimenti relativi al provvedimento di sospensione, resisi necessari alla luce delle modifiche apportate al D. Lgs. 81/2008 dal D. Lgs.109/2009. La nuova Circolare viene così a sostituire la precedente, n. 10797 del 22 agosto 2007.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 69 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Considerazioni specifiche

Al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

- la normativa antinfortunistica e sulla sicurezza ed igiene sul lavoro interessa sia la sede aziendale, sia ogni unità produttiva, intesa quale stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- oltre ai lavoratori subordinati ed autonomi che svolgono attività lavorativa nella sede aziendale e nelle unità produttive, la normativa deve essere osservata anche nei confronti (ed a tutela) degli appaltatori, subappaltatori e somministratori di lavoro che operano, comunque, in tali sedi;
- la sanzione amministrativa prevista dal Decreto (come modificato dalla L. 123/2007) a carico della società, in caso di omicidio e/o lesioni gravi o gravissime verificatosi per inosservanza della richiamata materia – che si aggiunge alle sanzioni penali irrogate, ai sensi della normativa generale, ai soggetti che violano dette norme - è applicabile, oltre che in caso di dolosa violazione (ossia preordinata e volontaria), anche se la violazione stessa è commessa con colpevole inosservanza delle norme medesime (ossia per negligenza, imprudenza o imperizia);
- i reati di cui alla presente parte speciale vengono puniti anche ove cagionati da condotte omissive, ossia in tutti i casi in cui il soggetto interessato abbia ommesso di porre in essere tutti gli accorgimenti e le misure idonee ad evitare il verificarsi delle fattispecie previste;
- l'elemento soggettivo consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte ad impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

Nel caso di SENSİ SRL si possono individuare come attività "a rischio" le attività che implicano la presenza fisica di lavoratori (siano essi lavoratori subordinati, autonomi, prestatori di contratti d'appalto o di somministrazione) nei luoghi di lavoro sopra richiamati.

Si ritiene che interessati dalle disposizioni della presente parte speciale siano, oltre al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti:

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSİ	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 70 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

- i progettisti;
- gli installatori e montatori di impianti;
- i soggetti facenti parte del servizio di prevenzione e protezione organizzato dal datore di lavoro;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda RSPP (nominato dallo stesso datore di lavoro);
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello aziendale (RLS);
- il medico competente, nominato dal datore di lavoro nei casi previsti all'art. 18 del D. Lgs.81/2008;
- i lavoratori incaricati dallo stesso datore di lavoro di attuare le misure di prevenzione in particolari campi;
- i singoli lavoratori.

I reati sopra menzionati potrebbero essere commessi da tali soggetti ove - naturalmente - non adempiano esattamente ed integralmente a tutti gli obblighi, funzioni e compiti previsti a loro carico dalla normativa richiamata (cui si rimanda) ed ove non osservino le procedure e misure adottate a livello aziendale in materia di salute, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e ciò anche, ad esempio, ove detto inadempimento avvenga attraverso l'omissione di informazioni dovute, di alterazione di documenti necessari a livello aziendale a tali fini e di alterazione di documenti da presentare ad autorità di controllo in tale materia o attraverso la produzione di documenti falsi per far risultare rispettate le normative richiamate o per attestare a tal fine atti, fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati già trasmessi.

In ogni caso, oltre a quanto si dirà *infra*, in via generale, in relazione ai principi di comportamento che i destinatari della normativa richiamata devono seguire, ed oltre al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e delle procedure contenute nei Manuali e Procedure della Società (con particolare riferimento all'obbligo di stretta osservanza di tutte le normative sulla salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, generali e dettate per la specifica attività), con riferimento alle sopra descritte ipotesi di reato dovranno essere seguite le seguenti indicazioni che consentano:

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 71 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

1. di attuare un controllo preventivo e continuativo delle attività a rischio, della valutazione dei rischi e delle misure di sicurezza adottate ed attuate a livello aziendale e della documentazione aziendale predisposta a tal fine, provvedendo ad aggiornare la stessa;
2. di definire ed attuare la circolazione delle informazioni e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
3. di garantire la costante formazione ed aggiornamento del personale e dei lavoratori che gestiscono o sono tenuti ad osservare le procedure in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro;
4. di controllare e monitorare costantemente la concreta applicazione e rispetto delle procedure e delle misure adottate a livello aziendale ai fini della salute, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro ed il costante utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuali.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

All'interno di SENSI SRL si possono individuare come aree "a rischio", le seguenti aree:

- Direzione, Ufficio Tecnico e Commerciale (relativamente alla redazione dei contratti di appalto, sub-appalto e somministrazione; alla scelta dei fornitori e dei subappaltatori);
- Ufficio del Personale (relativamente alla gestione del personale; al controllo sull'effettuazione degli adempimenti connessi al programma di sorveglianza sanitaria; alla formazione);
- Direzione (relativamente all'organizzazione nei luoghi di lavoro);
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (relativamente agli adempimenti di cui all'articolo 33 del D.lgs. 81/2008, tra cui, nello specifico, individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, elaborazione delle misure preventive e protettive, elaborazione delle procedure di sicurezza, proposizione di programmi di formazione ed informazione dei lavoratori).

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 72 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

All'interno delle aree sopra richiamate, le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime di cui all'articolo 25- septies del Decreto sono:

- ogni attività che implica la presenza fisica di lavoratori (siano essi lavoratori subordinati, autonomi, prestatori di contratti d'appalto o di somministrazione) nei luoghi di lavoro;
- predisposizione della documentazione prevista dalla legge in materia antinfortunistica e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- impiego e gestione del personale;
- organizzazione e manutenzione dei luoghi di lavoro;
- selezione dei subappaltatori.

La presente parte speciale indica le regole di condotta che i datori di lavoro, i dirigenti e preposti (ma anche i lavoratori, subordinati ed autonomi, gli appaltatori, i subappaltatori ed i somministratori di lavoro ed i terzi che abbiano rapporti con la Società nonché le figure chiamate a garantire l'applicazione a livello aziendale della normativa richiamata) che agiscono nell'ambito delle aree a rischio sopra individuate (i "Destinatari") devono osservare, al fine di impedire il verificarsi dei suddetti delitti, puniti anche in forza del Decreto.

I Destinatari devono attenersi ai seguenti principi:

1. stretta osservanza delle leggi, del Codice Etico e dei regolamenti, delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione e di igiene adottate a livello aziendale;
2. osservanza dei criteri di massima trasparenza e correttezza nell'instaurazione di qualsiasi rapporto con qualsiasi autorità di vigilanza nella materia de qua (quali, ad esempio, ASL territorialmente competenti, Ispettorati del lavoro, Direzioni Provinciali del Lavoro, Vigili del Fuoco, Istituti previdenziali, ecc.);
3. attenta e corretta predisposizione e conservazione nella sede aziendale o nell'unità produttiva, dei documenti riguardanti la materia della sicurezza e salute dei lavoratori e l'igiene dei luoghi di lavoro, documenti che dovranno essere redatti;
4. astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie delittuose

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 73 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

sopra considerate o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, i Destinatari devono mantenere un costante rapporto di informazione con gli organi aziendali di vertice e con l'Organismo di Vigilanza, interpellare quest'ultimo anche per questioni interpretative attinenti all'osservazione delle disposizioni preventive previste dal presente Modello e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza circa eventuali situazioni di irregolarità, trasmettendo allo stesso ogni documentazione pertinente e tenendo a disposizione dello stesso tutta la documentazione relativa.

L'Organismo di Vigilanza di SENSI SRL curerà che le prescrizioni previste nel presente paragrafo siano rispettate.

In caso di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione delle decisioni o in caso di temporanea impossibilità di osservare le prescrizioni adottate, sono ammesse eventuali deroghe, sotto la piena responsabilità di chi le pone in essere e salvo, comunque, l'obbligo di riferire all'Organismo di Vigilanza della deroga attuata.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 74 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

PARTE SPECIALE**“E”****Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 75 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

L'articolo 63 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-octies poi modificato nel dicembre 2021, relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

articolo 25 octies.1: "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

I reati che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti sono i seguenti:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p., come modificato dal Decreto in commento):

"Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti.." "Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi."

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.):

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.."

- Frode informatica (640 ter c.p.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno."

Per "strumenti di pagamento diversi dai contanti" si intende: "un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 76 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali".

In relazione alla commissione dei predetti reati presupposto, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- da 300 a 800 quote per il delitto di "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti";
- fino a 500 quote per i delitti di "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" e "Frode informatica", nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

L'articolo precisa, inoltre: "Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai 10 anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote";
- b. se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote".

Nei casi di condanna per uno dei reati sopra descritti, si applicano, inoltre, all'Ente le sanzioni interdittive:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 77 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Art. 648 del codice penale – Ricettazione

Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due od otto annui e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a 3 anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione».

«Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato».

Considerazioni specifiche

L'interesse tutelato dalla norma in esame è l'incriminazione di traffici che abbiano per oggetto le cose provenienti da delitti. Presupposto della ricettazione è l'esistenza di un delitto anteriore, ma non è necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato nei confronti dell'autore del reato. Scopo della previsione è quella di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale e, in via mediata, di evitare la commissione di quest'ultimo imponendo limiti alla circolazione dei beni provenienti dal reato stesso.

La ricettazione è un reato comune, che può essere commesso da chiunque, e di danno, in quanto richiede l'offesa del bene protetto.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, vi è l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un profitto.

Art. 648-bis del codice penale – Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

«La pena è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi».

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 78 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 648- ter del codice penale – Autoriciclaggio.

Si rileva che con l'entrata in vigore della L. n. 186/2014, in data 1.01.2015, è stato introdotto nell'ordinamento il delitto di autoriciclaggio che così recita *"si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa"*. La fattispecie, al pari di altre previste nel c.d. "catalogo" 231 è di natura aperta in quanto presuppone la commissione di reati presupposto non predeterminati. Certamente, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, quel che più rileva è la possibile commissione del reato di cui all'art. 648 ter a seguito della commissione di reati di natura tributaria (reati che autonomamente considerati, non ricadono nel catalogo previsto dal D. Lgs. 231/01).

Considerazioni specifiche

La norma in esame presenta un'oggettività giuridica complessa: oltre alla tutela di interessi di natura patrimoniale, il delitto è posto a tutela dell'ordine economico in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato.

Scopo della disposizione è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione "ripuliti" e dunque investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma si propone anche l'obiettivo di scoraggiare la commissione del reato principale, ostacolando la possibilità di sfruttarne i proventi.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. L'ignoranza circa la provenienza degli stessi esclude il dolo e, dunque, il reato, mentre continua a sussistere la punibilità a titolo di dolo eventuale in caso di dubbio circa la fonte dei beni o della altre utilità.

Il reato si consuma nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento o l'operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 79 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

dei beni o di altre utilità.

È quindi necessario informare tutti i soggetti interessati all'interno della Società della normativa di riferimento.

Art. 648-ter del codice penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni».

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Considerazioni specifiche

Si tratta di una fattispecie che si differenzia dall'ipotesi di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) poiché, mentre quest'ultimo reato prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie delle stesse.

Si ritiene che per "impiegare" debba intendersi "investire": dunque, si fa riferimento ad un utilizzo a fini di profitto.

Vengono punite, in sostanza, anche quelle attività mediate che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da taluni illeciti, ma che comunque consentono l'occultamento dei capitali illeciti e l'arricchimento delle associazioni criminali colpendo una serie di attività di investimento solo apparentemente legali (quali ad esempio, attività di arricchimento derivante da appalti, concessioni, commercio, attività di gioco o scommesse, ecc.)

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico. È configurabile anche l'ipotesi del tentativo.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

All'interno della Società sono state individuate come aree "a rischio" le seguenti aree:

- Direzione, Ufficio Tecnico e Commerciale (relativamente alla stipulazione e gestione

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 80 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

di tutti i contratti che interessano la Società);

- Direzione (relativamente al reperimento e gestione dei mezzi finanziari);

All'interno delle predette aree, le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- acquisto di beni e/o servizi;
- reperimento di risorse finanziarie;
- investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni.

La presente parte speciale indica le regole di condotta che gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano rapporti con la Società e che agiscono nelle "aree" a rischio sopra indicate (i "Destinatari"), devono osservare, al fine di impedire il verificarsi dei reati in questione.

I Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo.

Qualora vengano a conoscenza di operazioni sospette o movimenti da segnalare, i Destinatari devono darne notizia all'Organismo di Vigilanza e trasmettere allo stesso ogni documentazione pertinente.

I documenti riguardanti l'attività d'impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l'accesso agli stessi potrà essere consentito solamente al soggetto competente.

I Destinatari devono rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con la Società, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 81 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari devono attenersi alle seguenti indicazioni:

1. siano effettuati i necessari controlli sull'assenza di circostanze ostative in relazione alle fattispecie dei reati della presente parte speciale;
2. sia mantenuta una condotta trasparente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
3. siano segnalate all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni anomale ed agevolata ogni forma di controllo da parte di quest'ultimo;
4. non siano posti in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò deputati;
5. siano effettuate tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frappoendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti.

L'Organismo di Vigilanza di SENSI SRL curerà che le prescrizioni previste nel presente paragrafo siano rispettate.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo 231/2007 l'Organismo di Vigilanza:

- a) comunica, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate dall'autorità di vigilanza del settore;
- b) comunica, senza ritardo, ai legali rappresentanti della Società le infrazioni agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette (di cui all'articolo 41 del D.lgs. 16 novembre 2007);

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 82 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

In caso di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione delle decisioni o in caso di temporanea impossibilità di osservare le prescrizioni adottate, sono ammesse eventuali deroghe, sotto la piena responsabilità di chi le pone in essere e salvo, comunque, l'obbligo di riferire all'Organismo di Vigilanza della deroga attuata.

Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale).

In vigore dal 23/03/2022

Modificato da: Legge del 09/03/2022 n. 22 Articolo 3

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

In vigore dal 23/03/2022

Modificato da: Legge del 09/03/2022 n. 22 Articolo 1

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 83 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

PARTE SPECIALE

“F”

Reati informatici

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 84 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

L'articolo 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica", ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-bis rubricato "*Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati*".

A) REATI CHE INCIDONO SUI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Articolo 615-ter del codice penale - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato comune, che può essere compiuto da chiunque, ed istantaneo, perché si consuma nel momento dell'introduzione o nella protrazione all'interno del sistema nonostante il dissenso del titolare. Le misure di sicurezza (a cui fa riferimento la norma) da cui è protetto il sistema sono sia le c.d. misure logiche (ad esempio *password*) che le c.d. misure fisiche (armadi chiusi, locali non accessibili a tutti, servizi di controllo e vigilanza). Il reato punisce due diverse condotte: l'introduzione abusiva nel sistema protetto e il mantenersi nello stesso contro la volontà del titolare. A quest'ultimo proposito, va sottolineato che il reato, come ritenuto dalla giurisprudenza, può essere commesso anche

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 85 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

da chi, autorizzato all'accesso al sistema per una determinata finalità, non rispetti le condizioni a cui era subordinato l'accesso e lo utilizzi per finalità diverse, abusando dell'autorizzazione concessa.

Art. 615-quater del codice penale – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Considerazioni specifiche

Il reato può essere commesso con qualsiasi mezzo che sia idoneo a superare la protezione di un sistema informatico (password, codici di accesso o, semplicemente, informazioni che consentano di eludere le misure di protezione). Il possesso abusivo di tali mezzi comporta il pericolo della commissione di un accesso abusivo ad un sistema o della diffusione di tali codici ad altre persone che a loro volta potrebbero accedere abusivamente ad un sistema.

Art. 615-quinquies del codice penale – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Considerazioni specifiche

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 86 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Oggetto di tutela sono non solo i 'programmi informatici' ma anche le 'apparecchiature' ed i "dispositivi". Dunque, la norma include non solo i software ma anche l'hardware. L'elemento soggettivo è il dolo specifico: il fatto è punibile soltanto laddove sia commesso allo scopo indicato nell'articolo stesso. È un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

B) DANNEGGIAMENTO INFORMATICO

B.1. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

Art. 635-bis del codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato di evento. Tutte le ipotesi di danneggiamento saranno da considerarsi aggravate 1) quando il danneggiamento è commesso con violenza alla persona o minaccia; 2) quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 635-ter del codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 87 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato aggravato dall'evento, per cui il fatto sussiste anche in assenza di qualunque effettivo deterioramento o soppressione dei dati, pur essendo necessaria l'idoneità dell'azione a produrre detti effetti.

Le circostanze aggravanti sono le stesse indicate per il reato di cui all'articolo 635-bis.

B.2. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Art. 635-*quater* del codice penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635- bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato di evento: si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento. La fattispecie sarà integrata laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato 1) mediante la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi, o 2) mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

La distinzione tra danneggiamento di dati e danneggiamento del sistema è legato alle conseguenze della condotta: quando la soppressione o alterazione di dati, informazioni e programmi renda inutilizzabile o danneggi gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la fattispecie di cui al presente articolo.

Le circostanze aggravanti sono le stesse indicate per il reato di cui all'articolo 635-*bis*.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 88 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Art. 635-quinquies del codice penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato a consumazione anticipata, che non richiede il verificarsi del danneggiamento, della distruzione o dell'inservibilità, che sono considerate circostanze aggravanti, mentre non è indicato tra le circostanze aggravanti il fatto che il funzionamento del sistema venga gravemente ostacolato.

Al contrario di quanto avviene per il reato di cui all'articolo 635 *ter* cod. pen., non è sufficiente per la sussistenza del reato che i sistemi siano utilizzati dagli enti pubblici, occorrendo che gli stessi siano di pubblica utilità.

C) COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE**Art. 617-quater del codice penale – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 89 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Considerazioni specifiche

Il reato, unitamente a quello previsto dal successivo articolo 617-*quinquies*, è volto a tutelare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche, intendendosi per tali qualunque scambio di dati tra due o più sistemi informatici. Vi rientrano, quindi, gli scambi di e-mail, le mailing lists, i forum, le chat, i newsgroup, ecc.

Si può parlare di intercettazione abusiva (fraudolenta) quando la comunicazione è riservata ad un determinato numero di destinatari: per le comunicazioni a carattere pubblico (ad esempio siti web) non è ipotizzabile alcuna riservatezza.

Il reato si verifica quando si prende fraudolentemente cognizione del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione. Il reato è escluso se c'è stata autorizzazione esplicita preventiva da parte dei soggetti che partecipano alla comunicazione.

Art. 617-*quinquies* del codice penale – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.*

Considerazioni specifiche

Il reato si verifica non appena viene fatta cessare, in maniera fraudolenta, una comunicazione in corso.

Il reato è escluso se c'è stata autorizzazione esplicita preventiva da parte dei soggetti che partecipano alla comunicazione.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 90 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

D) FALSITÀ INFORMATICA**491-bis del codice penale – Documenti Informatici**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Considerazioni specifiche

L'articolo ha esteso alle falsità riguardanti un documento informatico le disposizioni in tema di falso in atto pubblico e falso in scrittura privata.

E) FRODE INFORMATICA**Art. 640-quinquies del codice penale – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Considerazioni specifiche

La frode informatica è già contemplata dall'articolo 640-*quater* del codice penale, che però, per la ricorrenza del reato, richiede alcune condotte che potrebbero non ricorrere nel caso dell'attività di certificazione. La norma introdotta dalla legge 48 del 2008 si potrebbe porre in rapporto di specialità con l'articolo 640-*quater* ed è incentrata sul necessario fine dell'ingiusto profitto o dell'altrui danno. La condotta incriminata riguarda solo il certificatore c.d. "qualificato", ossia colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualificata.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

All'interno della Società sono state individuate come aree "a rischio" le seguenti aree:

- Direzione, Ufficio Tecnico e Commerciale (relativamente alla partecipazione alle

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 91 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

gare di appalto pubblico, all'acquisizione di beni o servizi ed alla gestione dei contratti);

- Direzione (relativamente al reperimento e gestione dei mezzi finanziari);

ed in generale ogni settore della Società dove vengono impiegati strumenti informatici.

All'interno delle predette aree, le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- immissione di dati, documenti e informazioni nei sistemi informatici aziendali;
- consultazione *on line* di dati, documenti e informazioni;
- gestione ed archiviazione di dati, documenti e informazioni in via informatica o telematica;
- stipulazione e gestione dei contratti con le società installatrici di software e con i manutentori dei sistemi.

La presente parte speciale indica le regole di condotta che gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano rapporti con la Società e che agiscono nelle "aree" a rischio sopra indicate (i "Destinatari"), devono osservare, al fine di impedire il verificarsi dei reati in questione.

Oltre a dover rispettare puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo.

Qualora vengano a conoscenza di operazioni sospette o movimenti da segnalare, i Destinatari devono darne notizia all'Organismo di Vigilanza.

I documenti riguardanti l'attività d'impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l'accesso agli stessi potrà essere consentito solamente al soggetto competente.

I Destinatari devono rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con la Società, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 92 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

In particolare deve essere verificato il corretto impiego dei sistemi informatici, delle procedure e chiavi di accesso ed in generale verificare l'assenza di elementi ostativi dettati dalle norme della presente parte speciale.

Inoltre, deve essere verificata l'attendibilità professionale dei fornitori e manutentori di software e programmi aziendali

La documentazione raccolta deve essere conservata agli atti per eventuali controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari devono attenersi alle seguenti indicazioni:

1. siano ricostruibili le autorizzazioni all'uso e le responsabilità in materia di codici di accesso, chiavi elettroniche, password e misure di sicurezza in genere;
2. siano effettuati i necessari controlli sull'integrità di dati, informazioni e documenti informatici;
3. sia impedita la divulgazione e l'appropriazione abusiva di codici di accesso, chiavi elettroniche, password e misure di sicurezza in genere;
4. sia mantenuta una condotta trasparente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
5. siano segnalate all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni anomale ed agevolata ogni forma di controllo da parte di quest'ultimo;
6. non siano posti in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione informatica da parte degli organi a ciò deputati.
7. siano effettuate tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii dei documenti, informazioni e dati previste dalle procedure interne, dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 93 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

L'Organismo di Vigilanza di SENSI SRL curerà che le prescrizioni previste nel presente paragrafo siano rispettate.

In caso di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione delle decisioni o in caso di temporanea impossibilità di osservare le prescrizioni adottate, sono ammesse eventuali deroghe, sotto la piena responsabilità di chi le pone in essere e salvo, comunque, l'obbligo di riferire all'Organismo di Vigilanza della deroga attuata.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 94 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

PARTE SPECIALE**“G”****Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o
segni di riconoscimento**

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 95 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

L'articolo 15, c. 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, ha modificato l'articolo 25-bis del Decreto, sostituendone la rubrica con “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” ed inserendovi, tra l'altro, tra i reati presupposto quelli in materia di diritti di proprietà industriale e diritti di proprietà intellettuale.

Si tratta, in particolare, degli articoli 473 e 474 del codice penale, a loro volta modificati dal citato articolo 15 della legge 99/2009.

Art. 473 del codice penale – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Considerazioni specifiche

Vista l'attività della Società, si tratta di reato difficilmente configurabile in seno alla stessa.

Art. 474 del codice penale – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 96 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Considerazioni specifiche

Vista l'attività della Società, si tratta di reato difficilmente configurabile in seno alla stessa.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 97 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

PARTE SPECIALE**“H”****Turbata libertà dell'industria e del commercio**

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 98 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

L'articolo 15, c. 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", ha introdotto l'articolo 25 bis 1 del Decreto, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio".

Si tratta, in particolare, dei seguenti reati:

Art. 513 del codice penale – Turbata libertà dell'industria e del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Considerazioni specifiche

L'interesse tutelato dalla norma sopra riportata è il libero esercizio ed il corretto svolgimento dell'attività industriale e del commercio. La fattispecie delittuosa prevede due condotte alternative:

- l'uso della violenza sulle cose, che si realizza ogniqualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione;
- il ricorso a mezzi fraudolenti (propri della concorrenza sleale di cui all'articolo 2598 del cod. civ. e delle pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del Consumo).

Affinché possa configurarsi il reato in esame è necessario un nesso teleologico tra i mezzi fraudolenti e la turbativa del commercio e dell'industria.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo, costituito dal fine di turbare o impedire un'attività.

Art. 513 bis del codice penale – Illecita concorrenza con minaccia e violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 99 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Considerazioni specifiche

L'ambito di applicabilità della norma è ristretto alle condotte concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale. Vi rientrano pertanto i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.). La norma ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti. L'elemento soggettivo del reato è il dolo.

Art. 514 del codice penale – Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Considerazioni specifiche

La norma prevede come punibile il commercio anche all'estero di prodotti industriali con marchi contraffatti, ove ne sia derivato nocumento all'industria nazionale; essa delinea un reato di evento e non di mera condotta. E' sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale; in tal caso, anzi, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

Art. 515 del codice penale – Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 100 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Considerazioni specifiche

Oggetto della tutela è il leale esercizio dell'attività commerciale. Il reato può essere commesso non solo quando si consegna una cosa diversa da quella pattuita ("*aliud pro alio*"), ma anche quando, pur essendoci identità di specie, si consegna una cosa qualitativamente diversa da quella pattuita.

Art. 516 del codice penale – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032

Considerazioni specifiche

Vista l'attività della Società, si tratta di reato ben difficilmente configurabile in seno alla stessa.

Art. 517 del codice penale – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Considerazioni specifiche

La norma mira ad assicurare al consumatore l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi previste dalla legge) bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Il bene tutelato è l'interesse generale concernente l'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché detta imitazione sia idonea a trarre in inganno l'acquirente.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 101 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Art. 517 ter del codice penale – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517 quater del codice penale – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Considerazioni specifiche

Vista l'attività della Società, si tratta di reato ben difficilmente configurabile in seno alla stessa.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 102 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

All'interno della Società sono state individuate come aree "a rischio" le seguenti aree:

- Commerciale (relativamente alla gestione di tutti i contratti che interessano la Società ed al marketing dei prodotti);
- Direzione (relativamente al reperimento e gestione dei mezzi finanziari ed al controllo dei rapporti con i fornitori ed alla redazione e revisione di tutti i contratti che interessano la Società);
- Ufficio Tecnico;
- Approvvigionamento.

All'interno delle predette aree, le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- redazione dei contratti di acquisto e vendita dei prodotti;
- redazione dei contratti di licenza di diritti di proprietà industriale, con particolare riferimento ai contratti di licenza di marchio ad ai contratti di licenza di tecnologia;
- utilizzo di prodotti, beni, tecnologie o macchinari coperti o interessati da un diritto di proprietà industriale di terzi;
- acquisto di merce e materie prime da soggetti terzi;
- predisposizione ed utilizzazione del materiale da imballo.

La presente parte speciale indica le regole di condotta che gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano rapporti con la Società e che agiscono nelle "aree" a rischio sopra indicate (i "Destinatari"), devono osservare, al fine di impedire il verificarsi dei reati in questione.

Oltre a dover rispettare puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo.

Qualora vengano a conoscenza di operazioni sospette o movimenti da segnalare, i Destinatari devono darne notizia all'Organismo di Vigilanza.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 103 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

I documenti riguardanti l'attività d'impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente.

I Destinatari devono rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con la Società, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari devono:

1. mantenere una condotta trasparente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni anomale ed agevolare ogni forma di controllo da parte di quest'ultimo;
3. effettuare tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalle procedure interne, dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti.

L'Organismo di Vigilanza di SENSI SRL curerà che le prescrizioni previste nel presente paragrafo siano rispettate.

In caso di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione delle decisioni o in caso di temporanea impossibilità di osservare le prescrizioni adottate, sono ammesse eventuali deroghe, sotto la piena responsabilità di chi le pone in essere e salvo, comunque, l'obbligo di riferire all'Organismo di Vigilanza della deroga attuata.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 104 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

PARTE SPECIALE

“I”

Violazione del diritto d'autore

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 105 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

L'articolo 15, c. 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", ha introdotto l'articolo 25 *novies*, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Si tratta, in particolare, dei seguenti reati:

Art. 171 legge 633/1941 – Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa.

Comma 1 lett. a) bis

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

omissis

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Comma 3

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis legge 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 106 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 2515.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Considerazioni specifiche

Il bene giuridico protetto riguarda gli interessi patrimoniali dei titolari del diritto di sfruttamento economico del software. Costituisce reato la condotta di abusiva duplicazione di programmi anche in assenza di una finalità di natura patrimoniale. È configurabile il reato di cui alla norma ogniqualvolta i programmi informatici illegalmente detenuti abbiano concretamente favorito l'attività imprenditoriale esercitata dall'autore del fatto, venendo impiegati per attività funzionali all'impresa, come l'archiviazione dei dati relativi ai fornitori o ai clienti, l'elencazione delle scadenze contabili o la gestione delle fatturazioni. L'indicazione del comportamento vietato viene operata dall'articolo facendo riferimento ai vari diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno.

Art. 171-ter legge 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 107 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 108 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies legge 633/1941

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies legge 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 109 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

All'interno della Società sono state individuate come aree "a rischio" le seguenti aree:

- Commerciale (relativamente alla redazione e gestione di tutti i contratti che interessano la Società ed al marketing dei prodotti);
- Ufficio Tecnico;
- Direzione (relativamente al reperimento e gestione dei mezzi finanziari).

All'interno delle predette aree, le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- redazione dei contratti di acquisto e vendita dei prodotti;
- redazione dei contratti di licenza di diritti di proprietà industriale, con particolare riferimento ai contratti di licenza di marchio ad ai contratti di licenza di tecnologia;
- utilizzo di prodotti, beni, tecnologie o macchinari coperti o interessati da un diritto di proprietà industriale di terzi.

La presente parte speciale indica le regole di condotta che gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano rapporti con la Società e che agiscono nelle "aree" a rischio sopra indicate (i "Destinatari"), devono osservare, al fine di impedire il verificarsi dei reati in questione.

Oltre a dover rispettare puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo.

Qualora vengano a conoscenza di operazioni sospette o movimenti da segnalare, i Destinatari devono darne notizia all'Organismo di Vigilanza e trasmettere allo stesso ogni documentazione pertinente.

I documenti riguardanti l'attività d'impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente.

I Destinatari devono rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con la

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 110 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Società, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale.

La documentazione raccolta deve essere conservata agli atti per eventuali controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari devono:

1. mantenere una condotta trasparente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni anomale ed agevolare ogni forma di controllo da parte di quest'ultimo;
3. non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione informatica da parte degli organi a ciò deputati;
4. effettuare tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalle procedure interne, dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti.

L'Organismo di Vigilanza di SENSI SRL curerà che le prescrizioni previste nel presente paragrafo siano rispettate.

In caso di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione delle decisioni o in caso di temporanea impossibilità di osservare le prescrizioni adottate, sono ammesse eventuali deroghe, sotto la piena responsabilità di chi le pone in essere e salvo, comunque, l'obbligo di riferire all'Organismo di Vigilanza della deroga attuata.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 111 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

PARTE SPECIALE

“L”

Reati di criminalità organizzata

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 112 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

L'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-ter, rubricato "Delitti in materia di criminalità organizzata".

Si tratta, in particolare, dei seguenti reati:

Art. 416 del codice penale – Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis del codice penale – Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 113 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Considerazioni specifiche

Per entrambi i reati ci si richiama a quanto contenuto nella parte speciale "C" del presente Modello. Come già evidenziato nella predetta parte speciale, attraverso lo strumento del reato associativo v'è il concreto rischio che alcune fattispecie illecite finora escluse dal novero di quelle considerate dal Decreto possano rientrare in questo ambito. Pertanto, anche tipologie di reati non ricompresi nei reati presupposto di cui al Decreto, come i reati tributari, potrebbero portare alla responsabilità amministrativa della Società qualora venisse considerato ricorrente il vincolo associativo.

Art. 416-ter del codice penale - Scambio elettorale politico-mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Considerazioni specifiche

Vista l'attività della Società, si tratta di reato ben difficilmente configurabile in seno alla stessa.

Art. 630 del codice penale - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 114 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo

Considerazioni specifiche

Si tratta di reato ben difficilmente configurabile in seno alla Società.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 115 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Considerazioni specifiche

Si tratta di reato ben difficilmente configurabile in seno alla Società, presupponendo, come è stato sottolineato dalla giurisprudenza, la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita.

Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p. - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Considerazioni specifiche

Si tratta di reato ben difficilmente configurabile in seno alla Società.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 116 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

All'interno della Società sono state individuate come aree "a rischio" le seguenti aree:

- Direzione, Ufficio Tecnico, Commerciale (relativamente alla redazione e gestione di tutti i contratti che interessano la Società ed al marketing dei prodotti);
- Approvvigionamento (relativamente ai rapporti con i fornitori);
- Direzione (relativamente al reperimento e gestione dei mezzi finanziari);
- Ufficio Personale (relativamente all'assunzione del personale).

All'interno delle predette aree, le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- acquisto di beni e/o servizi;
- reperimento di risorse finanziarie;
- assunzione di personale; stipulazione dei contratti con subappaltatori e terzi in genere;
- attività di selezione dei fornitori;
- accordi di investimento e di joint ventures o altre forme di partnership con imprese terze;
- transazioni finanziarie;
- compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

La presente parte speciale indica le regole di condotta che gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano rapporti con la Società e che agiscono nelle "aree" a rischio sopra indicate (i "Destinatari"), devono osservare, al fine di impedire il verificarsi dei reati in questione.

Oltre a dover rispettare puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, pur non costituendo di per sè dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo.

Qualora vengano a conoscenza di operazioni sospette o movimenti da segnalare, i Destinatari devono darne notizia all'Organismo di Vigilanza e trasmettere allo stesso ogni

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 117 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

documentazione pertinente.

I documenti riguardanti l'attività d'impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente.

I Destinatari devono rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con la Società, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale.

In particolare, per quanto riguarda le attività con soggetti terzi, l'Approvvigionamento deve curare l'individuazione dei fornitori tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui alle relative procedure aziendali la Gestione dei Fornitori di cui al Manuale ed alle Procedure della Società.

Con riferimento, invece, ai reati concernenti il traffico di migranti l'Ufficio del Personale deve controllare la regolarità della documentazione presentata dai dipendenti e collaboratori da assumere, con particolare riferimento, ove stranieri, al possesso di un regolare permesso di soggiorno nonché verificare che la scelta del personale venga effettuata in maniera trasparente, garantendo la professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare, la parità di trattamento e l'affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

La documentazione raccolta deve essere conservata agli atti per eventuali controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari devono:

- a) sia garantito, anche da parte dei subappaltatori e dei terzi in genere che espletino servizi o producano beni per conto della Società, il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene al profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
- b) sia mantenuta una condotta trasparente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- c) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 118 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

- alle eventuali tariffe vigenti;
- d) siano segnalate all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni anomale ed agevolata ogni forma di controllo da parte di quest'ultimo;
- e) non siano posti in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò deputati;
- f) siano effettuate tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti.

L'Organismo di Vigilanza di SENSI SRL curerà che le prescrizioni previste nel presente paragrafo siano rispettate.

In caso di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione delle decisioni o in caso di temporanea impossibilità di osservare le prescrizioni adottate, sono ammesse eventuali deroghe, sotto la piena responsabilità di chi le pone in essere e salvo, comunque, l'obbligo di riferire all'Organismo di Vigilanza della deroga attuata.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 119 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

PARTE SPECIALE**“M”****Dichiarazioni all'autorità giudiziaria**

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 120 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

La legge 116 del 3 agosto 2009 (*“Ratifica ed esecuzione della convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”*) ha introdotto nel Decreto l’articolo 25-novies (poi divenuto articolo 25-decies con il D.lgs. 121 del 2011, che ha corretto l’errore di numerazione) rubricato *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”*.

Si tratta del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale.

Art. 377-bis del codice penale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quanto questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Considerazioni specifiche

Lo scopo della norma in esame è tutelare l’interesse pubblico al corretto svolgimento dell’Autorità Giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale, e che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

La condotta sanzionata consiste nell’uso della violenza o della minaccia o nell’offerta o promessa di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno, chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo, a non rendere alcuna dichiarazione ovvero a rendere dichiarazioni mendaci (fattispecie a dolo specifico).

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità.

L’ipotesi delittuosa si realizza anche nella forma del tentativo.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 121 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il reato di cui all'articolo 377-*bis* del codice penale era già previsto nel Decreto nel contesto dei reati transnazionali, di cui alla parte speciale "C"

Data la tipologia del reato in esame, sono potenzialmente a rischio tutte le aree aziendali e le operazioni che possano portare a rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

La presente parte speciale indica le regole di condotta che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano rapporti con la Società e che agiscono nelle "aree" a rischio sopra indicate (i "Destinatari"), devono osservare, al fine di impedire il verificarsi dei reati in questione.

I Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo.

Qualora vengano a conoscenza di operazioni sospette o movimenti da segnalare, i Destinatari devono darne notizia all'Organismo di Vigilanza e trasmettere allo stesso ogni documentazione pertinente.

I documenti riguardanti l'attività d'impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente.

I Destinatari devono rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con la Società, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale.

La documentazione raccolta deve essere conservata agli atti per eventuali controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico, i Destinatari devono attenersi alle seguenti indicazioni:

1. sia evitato qualunque comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre qualsiasi soggetto a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
2. sia mantenuta una condotta trasparente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 122 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

3. siano segnalate all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni anomale ed agevolata ogni forma di controllo da parte di quest'ultimo.

L'Organismo di Vigilanza di SENSI SRL curerà che le prescrizioni previste nel presente paragrafo siano rispettate.

In caso di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione delle decisioni o in caso di temporanea impossibilità di osservare le prescrizioni adottate, sono ammesse eventuali deroghe, sotto la piena responsabilità di chi le pone in essere e salvo, comunque, l'obbligo di riferire all'Organismo di Vigilanza della deroga attuata.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 123 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

PARTE SPECIALE**“N”****Reati ambientali**

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 124 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (*"Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle nevi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"*) ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-undecies, relativo ai reati ambientali, tra i quali vanno annoverati anche i principali illeciti in materia di rifiuti.

Fra i reati previsti, quelli che possono assumere rilevanza ai fini della eventuale responsabilità della Società ai sensi del Decreto sono i seguenti:

Art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da € 2.600 ad € 26.000, e non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dall'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000 ad € 26.000.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200 ad € 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Comma 4, secondo periodo

4, secondo periodo. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano sul formulario tesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 ad € 9.300. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 125 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Art. 260 bis D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzata nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità ei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7, secondo e terzo periodo: Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 279 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Sanzioni

Comma 5: Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre al pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 3 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 (recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente")

Comma 6: Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 126 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

Art. 452 BIS C.P. INQUINAMENTO AMBIENTALE Legge 22 maggio 2015 n. 68 (legge di riforma sui c.d. eco-reati).

Il nuovo delitto punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a 100.000 chiunque cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: (1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., relativo al disastro c.d. innominato, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque cagioni un disastro ambientale.

Il disastro ambientale ricorre nelle tre diverse ipotesi alternative di seguito indicate: (a) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (b) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (c) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione e dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452 TERDECIES C.P. OMESSA BONIFICA Legge 22 maggio 2015 n. 68 (legge di riforma sui c.d. eco-reati).

L'omessa bonifica è già punita, come contravvenzione, dall'art. 257 del D. Lgs. 152/2006. Questa norma viene oggi marginalmente modificata, ma soprattutto, sostanzialmente, duplicata in un nuovo delitto, l'art. 452 terdecies c.p. andrà infatti, a reprimere, più gravemente, la stessa condotta omissiva di cui all'art. 257, sia pure con le significative differenze che ora esaminiamo. Nello specifico la disposizione in commento punisce con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000 chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del Giudice, ovvero di un'Autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi. Confrontando le due norme emerge, innanzitutto, che l'omessa comunicazione di cui all'art.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 127 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

242 resta punita solo dall'art. 257. Al riguardo si ricorda che, secondo la Cassazione, l'omessa comunicazione può essere contestata solo a colui che ha causato l'inquinamento, non al proprietario o al gestore incolpevole, benché gravati anche loro dall'obbligo di segnalare l'evento. Un'altra differenza riguarda l'assenza di proporzionalità del nuovo delitto, laddove invece la contravvenzione punisce più gravemente l'inquinamento causato da sostanze pericolose.

Anche se sul piano tecnico-giuridico le differenze tra bonifica, ripristino e recupero non sono così evidenti, la ragione di questo inserimento va ricercata nel nuovo 452 decies c.p. (ripristino dello stato dei luoghi) secondo il quale il giudice, in caso di condanna o di patteggiamento, ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e delle persone giuridiche civilmente obbligate. Il ripristino dovrà avvenire, ai sensi del comma 2, applicando le disposizioni sul risarcimento del danno ambientale, in particolare quelle della parte VI, titolo II. Rispetto alla contravvenzione, il delitto elimina il riferimento all'aver cagionato la contaminazione e considera obbligato alla bonifica non solo chi è tenuto ad eseguirla per legge (l'autore della contaminazione), ma anche colui che ha ricevuto l'ordine dalla pubblica autorità o dal giudice. Questa differenza è destinata ad incidere significativamente, se consideriamo che il Giudice amministrativo ha ritenuto, in più occasioni, legittimo un ordine di bonifica impartito sulla base di mere presunzioni, secondo la regola del "più probabile che non". Infine, l'esecuzione della bonifica continuerà ad integrare una condizione di non punibilità, ma solo per le contravvenzioni ambientali che hanno provocato l'inquinamento, non per i delitti previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 e dalle nuove norme del codice penale e ciò in forza della modifica introdotta al quarto comma dell'art. 257 (dove "contravvenzioni" ha sostituito "reati"). In relazione ai delitti, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica, e, ove possibile di ripristino integrano invece il ravvedimento operoso (un'altra novità prevista dall'art. 452 decies c.p.) che consente di ridurre le pene dalla metà fino a due terzi.

La nuova legge del 22 maggio 2015 introduce anche per i reati ambientali meno gravi un meccanismo agevolato di estinzione delle contravvenzioni quasi identico a quello previsto nel campo della sicurezza del lavoro e introdotto dal Decreto Legislativo n. 758/1994. Esso riguarderà le contravvenzioni in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 128 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

protette. Diversamente da quanto previsto in materia di sicurezza, l'ambito di applicazione del nuovo meccanismo di estinzione agevolata di alcuni reati ambientali è meno preciso.

La nuova disciplina penale espressamente prevede: se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e della polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda alla prescrizione e agli adempimenti successivi; in questo caso, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo; l'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione ma che comunque risulta congruo, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione del c.d. oblazione speciale prevista in termini generali dall'art. 162 bis del codice penale (che peraltro non è possibile in caso di precedenti reiterate condanne penali per reati analoghi); in tal caso, la somma da versare consiste nella metà del massimo dell'ammenda stabilita per contravvenzione commessa.

Un ultimo punto va sottolineato, in quanto caratterizza il meccanismo di estinzione del reato attraverso il pagamento dell'oblazione amministrativa ed ha importanti conseguenze per le imprese: la prescrizione impartita dall'organo di vigilanza è un atto di polizia giudiziaria e non costituisce quindi, secondo la giurisprudenza un provvedimento amministrativo che possa essere impugnato al TAR. L'imprenditore che considera illegittima la prescrizione e che pertanto non ritiene di adempiervi, può soltanto sostenere le proprie ragioni davanti al giudice penale, il quale naturalmente ha sempre il potere di disapplicare la prescrizione se la considera illegittima.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

All'interno della Società sono state individuate come aree "a rischio" le seguenti aree:

- Approvvigionamento e Qualità (relativamente alla gestione dei rifiuti)
- Direzione (relativamente al reperimento e gestione dei mezzi finanziari).

All'interno delle predette aree, le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 129 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

- gestione dei rifiuti;
- controllo della tracciabilità dei rifiuti (FIR);
- selezione dei trasportatori e degli intermediari;
- manutenzione di macchinari ed impianti;
- demolizione macchinari.

La presente parte speciale indica le regole di condotta che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano rapporti con la Società e che agiscono nelle “aree” a rischio sopra indicate (i “Destinatari”), devono osservare, al fine di impedire il verificarsi dei reati in questione.

I Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo.

Qualora vengano a conoscenza di operazioni sospette o movimenti da segnalare, i Destinatari devono darne notizia all’Organismo di Vigilanza e trasmettere allo stesso ogni documentazione pertinente.

I documenti riguardanti l’attività d’impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente.

I Destinatari devono rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con la Società, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale.

In particolare, i Destinatari, oltre al rispetto delle procedure adottate dalla Società in materia di gestione dei rifiuti devono:

- osservare rigorosamente norme, regolamenti e procedure in materia ambientale che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative presso la Società;
- attenersi, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta differenziata;
- procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società incaricando dello stesso enti terzi autorizzati alla raccolta;
- ottenere evidenza dai fornitori, dai subappaltatori e dai terzi che operino con e per la Società del rispetto delle normative ambientali;

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 130 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze.

La documentazione raccolta deve essere conservata agli atti per eventuali controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico, i Destinatari devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. sia mantenuta una condotta trasparente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. siano segnalate all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni anomale ed agevolata ogni forma di controllo da parte di quest'ultimo;
3. non siano posti in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione da parte degli organi a ciò deputati;
4. siano effettuate tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti.

L'Organismo di Vigilanza di SENSI SRL curerà che le prescrizioni previste nel presente paragrafo siano rispettate.

In caso di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione delle decisioni o in caso di temporanea impossibilità di osservare le prescrizioni adottate, sono ammesse eventuali deroghe, sotto la piena responsabilità di chi le pone in essere e salvo, comunque, l'obbligo di riferire all'Organismo di Vigilanza della deroga attuata.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 131 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

PARTE SPECIALE

“O”

Impiego di lavoratori stranieri irregolari

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 132 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

L'articolo 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel Decreto l'articolo

25-duodecies, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Si tratta delle ipotesi aggravanti del reato di cui all'articolo 12 del D.lgs. 286/1998, relativo all'impiego di lavoratori stranieri irregolari, ipotesi aggravanti che ricorrono:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i minori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

All'interno della Società sono state individuate come aree "a rischio" le seguenti aree:

- Direzione (relativamente all'individuazione e selezione dei lavoratori ed alla stipula dei successivi contratti).
- Ufficio del Personale (relativamente alla verifica della documentazione dei lavoratori ed alla gestione di tutte le procedure connesse alla formalizzazione del rapporto di lavoro).

All'interno delle predette aree, le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- selezione ed assunzione di personale;
- verifica iniziale e periodica della documentazione di lavoratori stranieri.

La presente parte speciale indica le regole di condotta che gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano rapporti con la Società e che agiscono nelle "aree" a rischio sopra indicate (i "Destinatari"), devono osservare, al fine di impedire il verificarsi dei reati in questione.

I Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 133 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo.

Qualora vengano a conoscenza di operazioni sospette o movimenti da segnalare, i Destinatari devono darne notizia all'Organismo di Vigilanza e trasmettere allo stesso ogni documentazione pertinente.

I documenti riguardanti l'attività d'impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente.

I Destinatari devono rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con la Società, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale.

In particolare, la Direzione deve selezionare ed assumere esclusivamente personale in regola con la normativa in materia di immigrazione.

L'Ufficio del Personale deve controllare la regolarità della documentazione presentata dai dipendenti e collaboratori da assumere, con particolare riferimento al possesso di un regolare e valido permesso di soggiorno.

La documentazione raccolta deve essere conservata agli atti per eventuali controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto del Codice Etico, i Destinatari devono attenersi alle seguenti disposizioni:

1. sia mantenuta una condotta trasparente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. siano segnalate all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni anomale ed agevolata ogni forma di controllo da parte di quest'ultimo;
3. non siano posti in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò deputati.

L'Organismo di Vigilanza di SENSI SRL curerà che le prescrizioni previste nel presente

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 134 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			

paragrafo siano rispettate.

In caso di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione delle decisioni o in caso di temporanea impossibilità di osservare le prescrizioni adottate, sono ammesse eventuali deroghe, sotto la piena responsabilità di chi le pone in essere e salvo, comunque, l'obbligo di riferire all'Organismo di Vigilanza della deroga attuata.

APPROVATO DA	PREPARATO DA	DATA EMISSIONE	REVISIONE-DATA	PAGINA
DG A. SENSI	AVV. F. SEGA (Consulente Legale)	11/2013	Rev. 15.12.2022	Pagina 135 di 135
	Dr. A. ZOCCATELLI (O.d.V.)			